Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 241 del 15 ottobre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 87

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 giugno-15 settembre 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 giugno-15 settembre 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Alla data di pubblicazione del presente supplemento sono pervenuti al Ministero degli affari esteri i testi originali qui riprodotti degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 giugno-15 settembre 1987 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore nel periodo 15 marzo-15 giugno 1987, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri alla data di pubblicazione del precedente supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale.*

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 15 giugno-15 settembre 1987, ma i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale.*

Quando, fra i testi facenti fede di un accordo, non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale. In mancanza, si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2, nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascuno accordo, gli estremi).

Il prossimo supplemento alla *Gazzetta Ufficiale,* datato 15 gennaio 1987, coprirà l'arco trimestrale 15 settembre-15 dicembre 1987, e così via di seguito.

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 15 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1987

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 15 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1987

Data e luogo della firma	Data di entrata in vigore
Convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alla frontiera (Ginevra, 21 ottobre 1982). *Vedi L. n. 435 del 24 luglio 1985 - S.O. alla G.U. n. 197 del 22 agosto 1987*	12 settembre 1987, come da Comunicato nella G.U. n. 194 del 21 agosto 1987
Protocollo di emendamento alla Convenzione di Rasmar del 2 febbraio 1971 sulle rone umide di importanza internazionale (Parigi, 3 dicembre 1982). *Vedi D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987 - G.U. n. 111 del 15 maggio 1987*	27 luglio 1987
Scambio di lettere tra Italia e Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste con allegata cartina (Roma, 18 febbraio 1983).	16 giugno 1987, come da comunicato sulla G.U. n. 188 del 13 agosto 1987
Atti internazionali adottati dal XIX Congresso dell'Unione Postale Universale (Amburgo, 27 luglio 1984). *Vedi D.P.R. n. 198 del 7 marzo 1987 - S.O. alla G.U. n. 118 del 23 maggio 1987*	5 agosto 1987
Accordo con protocollo fra Italia e Repubblica Popolare Cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti (Roma, 28 gennaio 1985). *Vedi L. n. 109 del 3 marzo 1987 - S.O. alla G.U. n. 70 del 25 marzo 1987*	28 agosto 1987
Atto Unico Europeo con atto finale (Lussemburgo, 17 febbraio 1986 - L'Aja, 28 febbraio 1986). *Vedi L. n. 909 del 23 dicembre 1986 - S.O alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 1986*	1° luglio 1987, come da comunicato nella G.U. n. 164 del 16 luglio 1987

LXIII

4 giugno 1986, Roma

Dichiarazione d'Intenti riguardante la collaborazione sui materiali d'avanguardia e relative norme fra Italia, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Germania (Rep. Fed.), Giappone, Canada, Commissione della Comunità Europea (1).

I SOTTOSCRITTI

CONSIDERANDO

- l'accordo del gruppo di lavoro sulla tecnologia, l'espansione e l'occupazione deciso dal vertice economico svoltosi a Versailles nel 1982;
- le raccomandazioni del suddetto gruppo di lavoro sulla ricerca in collaborazione volta a favorire progressi nel settore dei materiali d'avanguardia e relative norme;
- l'avallo della relazione del gruppo di lavoro ad opera dei capi di stato e di governo riuniti al vertice economico di Williamsburg nel 1983;
- lo spirito di collaborazione quale risulta dalla dichiarazione del vertice, in particolare l'impegno comune ad incoraggiare la definizione di norme e caratteristiche su una base coordinata a livello internazionale, come contributo all'eliminazione degli ostacoli tecnici e alla promozione dello sviluppo degli scambi nel settore delle nuove tecnologie;

INTENDONO

collaborare alle ricerche sui materiali d'avanguardia e sulle relative norme; le condizioni di tale cooperazione sono definite negli articoli in appresso.

Articolo I: PORTATA E OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione riguarda lavori di ricerca scientifica e tecnologica su materiali d'avanguardia per uso tecnico, con il preciso scopo di creare la base tecnica necessaria per elaborare delle regole di condotta e caratteristiche relative a detti materiali.

Articolo II: PARTECIPAZIONE

Ciascuna parte firmataria può partecipare ad uno o più progetti di ricerca.

Articolo III: MODALITA' DI COOPERAZIONE

La collaborazione consisterà nella ripartizione dei lavori di ricerca, per cui ogni partecipante accetta di svolgere uno specifico studio complementare di un progetto più vasto; in cambio, ciascuno avrà accesso ai risultati globali di detto progetto.

Sarà nominato un comitato direttivo composto al massimo di tre delegati appartenenti a ciascuno dei paesi partecipanti e designati dai rispettivi governi. Detto comitato avrà il compito di definire le opportune strutture tecniche per la ricerca in collaborazione. Ciascun settore tecnico sarà gestito da un gruppo tecnico di lavoro.

Articolo IV: FINANZIAMENTO

Le attività da svolgere in esecuzione della presente dichiarazione d'intenti procederanno e dipenderanno dai fondi e dal personale messi a disposizione delle parti. Salvo diversamente stabilito in accordi conclusi tra le parti interessate, non sono previsti trasferimenti di fondi da un paese all'altro.

---

(1) Entrata in vigore: 2 aprile 1987.

Articolo V: CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Il comitato direttivo, che dovrebbe riunirsi almeno una volta all'anno, riesaminerà e farà il punto dello stato di avanzamento di tutte le attività svolte per concretare la presente dichiarazione d'intenti; inoltre esso dovrebbe procedere a scambi di vedute e deliberare in ordine alle proposte di eventuali attività future.

Articolo VI: RISULTATI DELLA RICERCA

I partecipanti che collaborano ad uno specifico settore tecnico potranno scambiarsi liberamente i risultati della ricerca. Ciascuna parte potra utilizzare le informazioni globali al fine di contribuire alla preparazione di norme o caratteristiche in contatto diretto con l'ente o registro nazionale competente. Previo accordo di tutte le parti, verrà proposto un progetto di norme alla International Standards Organisation, quale base per la definizione di norme aventi validità a livello internazionale.

Tutte le parti tratteranno con riservatezza i risultati della ricerca, salvo o finché diversamente concordato. Altre condizioni particolari in merito alla riservatezza dei risultati possono essere imposte mediante accordo riguardante un determinato progetto.

Articolo VII: PARTECIPAZIONE DI ALTRI PAESI

Altri paesi possono unirsi alla collaborazione previo consenso unanime di tutte le parti.

Articolo VIII: LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Nessuna parte firmataria della presente dichiarazione d'intenti si assumerà responsabilità né rivendicherà diritti nei confronti di chiunque per danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente dichiarazione d'intenti.

Articolo IX: DURATA DELL'ACCORDO

La presente dichiarazione entra in vigore al momento dell'apposizione della firma di tutte le parti. La sua durata è di cinque anni, con possibilità di prorogarla di comune accordo.

Qualunque parte può disdire la propria partecipazione ai lavori previsti dalla presente dichiarazione inviando un preavviso scritto di sei mesi alle altre parti.

La presente dichiarazione può essere modificata soltanto con accordo unanime di tutte le parti.
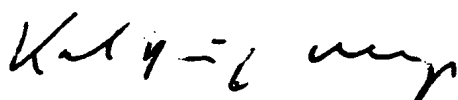
I sottoscritti dichiarano l'intenzione a participare sulla base di questa dichiarazione d'intenti redatta nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana e giapponese, tutti i testi facenti fede.

下記の署名者は、ひとしく正文である英語、仏語、独語、伊語及び日本語で作成されたこの覚書に基づき参加する意志のあることを確認する。
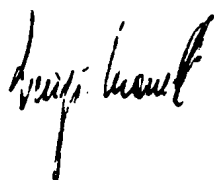
Bundesrepublik Deutschland
Der Bundesminister für
Forschung und Technologie
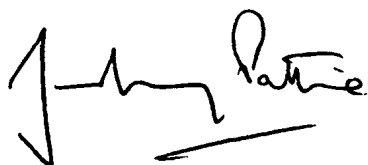
Canada

Commission of the European Communities

France

Italia

日本
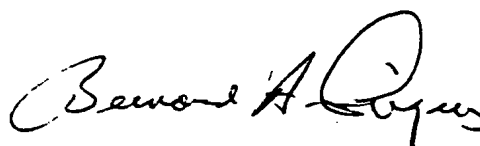
United Kingdom
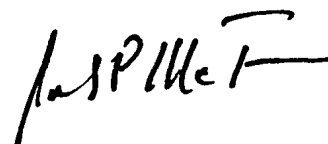
United States of America

Questo documento diventa operante alla data dell'ultima firma. I dati sulle firme sono allegati.

Bundesrepublik Deutschland
Heinz Riesenhuber
Bundesminister für Forschung und Technologie
Bonn, 2 April 1987.

Canada
Bernard Gingras
National Research Council Canada
Ottawa, 9 July 1986.

Commission of the European Communities
Karl–Heinz Narjes
Vice President of the Commission
Brussels, 13 March 1986.

France
Hubert Curien
Ministre de la Recherche et de la Technologie
Washington, DC, 30 January 1986

Italia
Luigi Granelli
Ministro per il Coordinamento delle Iniziative Scientifico Tecnologiche
Roma, 4 June 1986.

日 本
飯塚幸三
Kozo Iizuka
通商産業省工業技術院長
Director General, Agency of Industrial Science and Technology, MITI
東京 (Tokyo), 7 October 1986.

下 邨 昭 三
Shozo Shimomura
科学技術事務次官
Vice Minister for Science and Technology
東京 (Tokyo), 6 November 1986

United Kingdom
Geoffrey Pattie
Minister of State for Industry and Information Technology
London, 10 February 1986.

United States
John T McTague
Acting Director, Office of Science and Technology Policy
Executive Office of the President
Washington, DC, 30 January 1986

LXIV

8-10 ottobre 1986, Ginevra

Emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci coperte con libretto TIR del 14 novembre 1975 (1)

EMENDAMENTI

I

Annexe 1, Modèle du carnet TIR, Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR, paragraphe 6

Remplacer le texte actuel par le texte suivant

"6. Nombre de feuillets : Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet TIR devra comporter au moins deux feuillets pour le pays de départ, deux feuillets pour le pays de destination, puis deux feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de départ (ou de destination) supplémentaire, deux autres feuillets seront nécessaires."

---

(1) Entrata in vigore: 1° agosto 1987.

Annexe 5

Après la note 0.8.2, ajouter une nouvelle note explicative libellée comme suit :

"0.8.2 Article 8, paragraphe 2

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent si, en cas d'irrégularités du genre de celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 8, les lois et règlements d'une partie contractante prévoient le paiement de sommes autres que des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, telles que des amendes administratives ou d'autres sanctions pécuniaires. La somme à payer ne doit toutefois pas dépasser le montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation qui aurait été dû si les marchandises avaient été importées ou exportées conformément aux dispositions douanières pertinentes, montant augmenté des intérêts de retard éventuels."

III

Annexe 6, note explicative 2.2.. b) b)

Remplacer la deuxième phrase du texte actuel par le texte suivant :

"De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d'attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu'elles soient indispensables pour garantir la sécurité douanière du compartiment réservé au chargement */, seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé."

---

*/ Voir croquis No 1a joint à la présente annexe.

Insérer le croquis No 1a reproduit ci-après à la suite du croquis No 1 joint à la présente annexe.

Croquis No 1a

Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige

La charnière représentée ci-après est conforme aux exigences énoncées dans la deuxième phrase du paragraphe b) de la note 2.2.1 b). La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d'attache sans laisser de traces visibles, même si la tige non protégée a été enlevée.

IV

Annexe 7, article 2, paragraphe 2, alinéas i) et ii)

Remplacer le texte actuel par le texte suivant :

"...

i) Si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et

ii) Si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières."

Annexe 7, article 4, paragraphe 3,

Dans la seconde phrase supprimer, dans la partie entre parenthèses, les mots :

"... à l'arrière ...".

Annexe 7, article 4, paragraphe 5 :

Modifier comme suit la fin de la dernière phrase :

"..., mais dans ce cas le ruban de plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne."

Annexe 7, article 4, paragraphe 6

Remplacer le texte actuel par le texte suivant

"6. La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés :

a) La bâche pourra être fixée par

i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs,

ii) des oeillets ménagés dans le bord de la bâche et

iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur.

La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.

b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.

c) Lorsqu'un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l'extérieur du conteneur (à titre d'exemple, voir le croquis No 6)."

Insérer le croquis No 6 reproduit plus loin à la suite du croquis No 5.

Annexe 7, article 4, paragraphe 7

Insérer, après le paragraphe 6, le nouveau paragraphe 7 suivant :

"7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.)."

Annexe 7, article 4, paragraphe 8

Remplacer le texte actuel par le texte suivant :

"8. L'int rvalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois Il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d'autre d'un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu'il interdise tout accès à l'intérieur du conteneur. Les oeillets seront renforcés."

Annexe 7, article 4, paragraphe 10, alinéas b) et c)

Remplacer à l'alinéa b) "paragraphe 7" par "paragraphe 8" et à l'alinéa c) "paragraphe 8" par "paragraphe 9".

Annexe 7, article 4, paragaphes 7 à 11

Les paragraphes 7 à 11 deviennent les paragraphes 8 à 12.

Part I

Croquis No 6

EXEMPLE DE SYSTEME DE VERROUILLAGE DE BACHE

Description :

Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu'il soit muni d'au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l'anneau sont ovales et de dimensions juste suffisantes pour permettre le passage de l'anneau. La saillie de la partie visible de l'anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTI

I

Allegato 1, Modello di carnet TIR, Norme relative alla utilizzazione del carnet TIR, paragrafo 6

Sostituire il presente testo con il testo seguente:

"6. Numero di tagliandi: Se il trasporto implica un solo Ufficio doganale di partenza ed un solo Ufficio doganale di

TIR dovrà contenere almeno due tagliandi per il paese di partenza, due tagliandi per il paese di destinazione, ed inoltre due tagliandi per ogni altro paese di cui si attraversa il territorio. Per ogni Ufficio doganale di partenza (o di destinazione) supplementare, altri due tagliandi saranno necessari".

II

Allegato 6

Dopo la nota 0.8.2. aggiungere una ulteriore nota esplicativa, redatta come segue:

"0.8.2 Articolo 8, paragrafo 2

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano se, in caso di irregolarità del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8, le leggi ed i regolamenti di una parte contraente prevedono il pagamento di somme diverse dai diritti e tasse all'importazione o all'esportazione, quali multe amministrative o altre sanzioni pecuniaire. La somma da pagare non deve tuttavia superare l'importo dei diritti e delle tasse all'importazione che sarebbe stato dovuto se le merci fossero state importate o esportate in conformità con le disposizioni doganali pertinenti, importo maggiorato degli eventuali interessi di mora".

III

Allegato 6, Nota esplicativa 2.2.1 b) b)

Sostituire la seconda frase del presente testo con il testo seguente:

"Inoltre, i vari elementi costituenti i dispositivi di attacco (ad esempio i perni o le aste delle cerniere o dei cardini), qualora siano indispensabili per garantire la sicurezza doganale del compartimento riservato al carico (*) saranno congegnati in modo da non poter essere rimossi o smontati senza lasciare traccie visibili quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato".

---

* Vedere disegno N. 1a unito al presente allegato.

Inserire il disegno N. 1a riprodotto qui di seguito dopo il disegno n. 1 unito al presente allegato.

Disegno N. 1a

Esempio di cerniera che non necessita di una particolare protezione dell'asta

La cerniera qui di seguito rappresentata è conforme alle esigenze enunciate nella seconda frase del paragrafo b) della nota 2.2. 1b). La progettazione della lama e del ponticelle rende superflua una particolare protezione dell'asta, dato che i bulloni della lama risalgono fino a dietro le estremità del ponticello. Detti bulloni impediscono in tal modo che la porta sigillata dalla dogana possa essere aperta al livello del dispositivo di attacco senza lasciare traccie visibili, anche se l'asta non protetta è stata rimossa.

IV

Allegato 7, articolo 2, paragrafo 2, lettere i) e ii)

Sostituire il presente testo con il testo seguente

"...

i) Se il rivestimento interno del contenitore ricopre la parete su tutta la sua altezza, dal pavimento al tetto, o se, in altri casi, lo spazio esistente tra detto rivestimento e la parete esterna è interamente isolato, il rivestimento dovrà essere applicato in modo da non poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare traccie visibili.

ii) Se il rivestimento non ricopre la parete su tutta la sua altezza, e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono interamente isolati, ed in tutti gli altri casi in cui la costruzione del contenitore implichi degli spazi vuoti, il numero di detti spazi dovrà essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali".

Allegato 7, articolo 4, paragrafo 3

Alla seconda frase sopprimere, nella parte tra parentesi,le parole:

"...a posteriori..."

Allegato 7, articolo 4, paragrafo 5

Modificare come segue la fine dell'ultima frase:

"....ma in questo caso il nastro di plastica dovrà essere apposto su ambedue le parti del telone, ed il pezzo dovrà essere applicato sulla parte interna."

Allegato 7, articolo 4, paragrafo 6

Sostituire il presente testo con il testo seguente:

"6. Il telone sarà fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dei paragrafi a) e b) dell'articolo primo del presente Regolamento. I seguenti sistemi potranno essere utilizzati:

a) Il telone potrà essere fissato con

i) anelli metallici applicati al contenitore

ii) asole eseguite sul bordo del telone e

iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno in tutta la sua lunghezza.

Il telone ricoprirà elementi solidi del contenitore su una distanza di almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne che nel caso che il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per sé stesso ogni accesso alle merci.

b) Quando il bordo di un telone deve essere attaccato in modo permanente al contenitore, le due superfici devono essere congiunte senza discontinuità e devono essere fissate per mezzo di dispositivi solidi.

c) Quando, per chiudere il telone, si utilizza un dispositivo di chiusura con chiavistello, il telone dovrà, in posizione di chiusura, essere raccordato in maniera stagna all'esterno del contenitore (Vedere, a titolo di esempio, il disegno N.6).

Inserire il disegno N.6 riprodotto verso la fine dopo il disegno N.5.

Allegato 7, articolo 4, paragrafo 7

Inserire, dopo il paragrafo 6, il seguente nuvo paragrafo 7:

"7. Il telone sarà sostenuto da una adeguata superstruttura (montanti, pareti, archi, listelli, ecc.)

Allegato 7, articolo 4, paragrafo 8

Sostituire il testo presente con il testo seguente:

"8. La distanza tra gli anelli e tra le asole non supererà 200mm. Potrà tuttavia essere superiore a detto valore, senza peraltro superare 300 mm, qualora il sistema di costruzione del contenitore e del telone sia tale da impedire ogni accesso all'interno del contenitore. Le asole saranno rinforzate".

Allegato 7, articolo 4, paragrafo 10, lettere b) e c)

Sostituire alla lettera b) il "paragrafo 7" con "paragrafo 8" e alla lettera c) "paragrafo 8" con "paragrafo 9".

Allegato 7, articolo 4, paragrafi da 7 a 11

I paragrafi da 7 a 11 diventano i paragrafi da 8 a 12.

Parte I

ESEMPIO DI SISTEMA DI CHIUSURA ERMETICA DEL TELONE

Descrizione:

Il presente sistema di chiusura ermetica del telone può essere autorizzato a condizione che sia munito almeno di un anello metallico a ciascuna estremità di porta. Le aperture praticate per il passaggio dell'anello sono ovali e di dimensioni appena sufficienti per consentire il passaggio dell'anello. La sporgenza della parte visibile dell'anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura quando il sistema è chiuso ermeticamente

LXV

14 ottobre 1986, Roma

Protocollo fra Italia e Sudan per l'attuazione di programmi multisettoriali ai sensi della legge italiana n. 73 dell'8 marzo 1985, relativo ai lavori di riabilitazione della linea ferroviaria Babanusa-Nyala: A) Protocollo; B) Annesso (1).

A) PROTOCOLLO

The Italian Government and the Government of Republic of Sudan

Whereas the "Technical Assistance Agreement" and the "Additional Protocol" of April 14th 1976 establishe general rules for economic, and technical cooperation between the two countries,

Whereas the italian law N. 73 of 8.3.1985 provides for extraordinary powers referred to the implementation of integrated multisectorial programmes to ensure the survival of the greatest possible number of persons threatened by hunger or malnutrition,

Whereas for the above mentioned purposes the delegated Undersecretary of State, Francesco Forte is assisted by a Special Service set up at the Ministry of Foreign Affairs,

Whereas article I of the above mentioned Framework agreement establishes that the contracting parties shall conclude additional protocols defining the relevant modus operandi regarding projects and programmes,

Whereas the two parties have agreed upon the programme, as specified in Annex I of this Protocol, to be realized under law 73 and it is therefore necessary to set out specific rules for its implementation,

---

(1) Entrata in vigore provvisoria: 14 ottobre 1986, e definitiva a seguito dello scambio delle notifiche: 23 luglio 1987.

have agreed as follows:

ARTICLE I

1. This Protocol sets forth, according to the article 1 of the framework Agreement signed in Khartoum April 14th 1976, terms and conditions that shall govern assistance extended by the Ministry of Foreign Affairs of Italy for the implementation of rehabilitation works of the Babanusa-Nyala railway as described in Annex I.

   The Italian financing shall cover the technical assistance costs, the supply of the necessary equipment and materials and the relevant running costs up to the total amount of the 10 billion Italian lira.
2. The two Governments shall, in matters relating to the implementation of this Protocol, be represented respectively by the Ministry of Finance and Economic Planning for the Government of Sudan and the Italian Ministry of Foreign Affairs, through the competent Offices responsible for such matters

ARTICLE II

1. The Italian Government shall have the right to monitor the planning and execution of Programme mentioned in Article I. To this end, the Italian Ministry of Foreign Affairs will avail itself of its own officials and experts as well as of services of a specialised italian Consultancy Firm.
2. Sudanese Authorities shall fully cooperate with the Italian Authorities in order to facilitate the above mentioned activities.

ARTICLE III

The two Governments agree that the italian Firm SOTECNI will be in charge for the identification, formulation and supervision of the Programme and the italian Firm RECCHI-COSTRUZIONI GENERALI will be in charge as general contractor for the execution of the Programme.

ARTICLE IV

The Italian Government will directly finance the Firms mentioned in article III and shall notify the Government of Sudan of terms of the contracts stipulated with them.

The italian Firms shall act in consultation and in agreement with the Sudan Railways Corporation in the framework of the agreements between the two Governments and of the above mentioned contracts. Any difficulty which could arise shall be solved by the Authorities indicated in article I.

ARTICLE V

In this Protocol :

a) "Italian personnel" means officials and experts sent by Italian Government and non resident personnel such as the management staff, experts, advisors, technicians, instructors and skilled personnel assigned to the Programme, and notified via the Italian Embassy in Khartoum by "Italian Bodies" as indicated in articles II and III and members of their families .

b) "Italian Bodies" means Italian Firms referred to in Articles II and III.

ARTICLE VI

All provisions related to "italian experts" in the above mentioned Framework Agreement and in the Additional Protocol shall apply to "Italian personnel" as defined in article V of this Protocol.

Furthermore, the Government of Sudan shal issue to the Italian personnel, free of charges: registration, licences and work permits.

ARTICLE VII

For the activities related to the implementation of the present Protocol,

1. The Government of Sudan shall exempt "Italian Bodies" from:

a- company tax and any other fiscal charges of whatever nature presently in force in the Sudan or which may be imposed in the future on their revenues accruing exclusively for activities connected with implementation of this project;

b- import fees, customs duties,transit duties,port and airport duties,and any other kind of fees, duties and fiscal charges on machinery, vehicles, equipments, materials, spare parts, recreational items, food stuffs. If the above mentioned goods are sold localy, the relevant taxes and duties shall be paid.

c- tax and import duties on fuel, gasoil and lubricants to be used in the project areas,

d- royalties on quarries and lands to be used for the implementation of the Programme under this Protocol, that will be made available by the relevant Sudanese Authorities.

The Government of Sudan shall allow "Italian Bodies" to:

a- re-export special equipment, machinery or implements temporarily imported into Sudan;

b- employ in Sudan such "Italian personnel" necessary for implementing contracts under this Protocol, in accordance with Sudanese laws;

c- open and operate special Bank accounts, according to the rules and regulations of the Bank of Sudan, and to take out of the country any unutilised amount from these accounts.

3. The Sudanese Authorities shall permit:

a) the movements of "Italian personnel", machinery, vehicles, aircrafts, goods and implements to and from project areas, in accordance with Sudanese laws;

b) free of charges, radio communications whith and within project areas, for which frequences shall be designated by the appropriate Sudanese Authorities.

ARTICLE VIII

1. Italian bodies and Italian personnel shall give advance notice to appropriate Sudanese Authorities of arrival of goods and equipment referred to in articles V and VII hereof.
2. Sudanese Authorities shall render assistance to Italian bodies and personnel in espediting the clearance through customs of said items and to facilitate procedures mentioned in article VI.

ARTICLE IX

The present Protocol shall come provisionaly into force on the date of its signature and definitively when the two Parties will informe each other of the completion of their constitutional procedures.
The Present Protocol will remain valid for the duration of the Programme mentioned in article I.
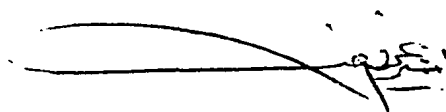
Done in Rome on October the 14th 1986 in two originals in English, both texts being equally authentic

For the Government of Italy

For the Government of Sudan

B) ANNESSO

Rehabilitation programme of the Babanusa - Nyala Railway.

The railway Babanusa-Nyala holds high priority within the country transport network as it is vital for the supply of the food deficit of the western Sudan.
The condition of this railway are very poor and consenquently the tropic frequently intempted.
The programme will contribute towards rehabilitating the railway through the identification and the implementation of the most urgent works within the funds available, i.e. 2 billion italian lira for mapping, identification, formulation and supervision and 8 billion Italian Lires for implementation.
The programme will be carried out in coordination with the Sudan Railway Corporation and taking into account the ongoing rehabilitation programme as well as other programmes whose financing is coordinated by the EEC.
Due to their indefineteness at this stage and the urgency of starting up who their implementation, the works will be carried out by force account and remunerated on cost-plus-fee basis.
The F.A.I. has already selected the firms SOTECNI (identification, formulation and supervision of the programme) and RECCHI-COSTRUZIONI GENERALI as a contractor.
The preseen duration of the programme is 12 month with an 8-month implementation period of the works.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

A) PROTOCOLLO

Il Governo italiano e il Governo della Repubblica del Sudan,

Premesso che l'"Accordo di Assistenza Tecnica" e il"Protocollo Aggiuntivo " del 14 aprile 1976 stabiliscono norme generali per la cooperazione economica e tecnica tra i due paesi,

Premesso che la legge italiana n.73 dell'8.3.1985 dispone poteri straordinari concernenti l'attuazione di programmi multisettoriali integrati per assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame o dalla malnutrizione,

Premesso che per i fini summenzionati il Sottosegretario di Stato delegato, Francesco Forte, è assistito da un Servizio Speciale istituito presso il Ministero degli Affari Esteri,

Premesso che l'Art.1 del summenzionato Accordo Quadro stabilisce che le parti contraenti concluderanno protocolli aggiuntivi che definiscano il modus operandi pertinente per ciò che concerne i progetti e i programmi,

Premesso che le due Parti hanno convenuto che il Programma, come specificato nell'Allegato I al presente Protocollo, venga realizzato ai sensi della legge n.73 ed è pertanto necessario stabilire norme specifiche per la sua realizzazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Il presente Protocollo stabilisce, in conformità all'Art.1 dell'Accordo Quadro firmato

a Khartum il 14 aprile 1976 , i termini e le condizioni che regoleranno l'assistenza fornita dal Ministero degli Affari Esteri italiano per la realizzazione dei lavori di riabilitazione della linea ferroviaria Babbanusa - Nyala come descritto nell'Allegato I.

Il finanziamento italiano coprirà i costi di assistenza tecnica, la fornitura delle attrezzature e dei materiali necessari e i relativi costi d'esercizio fino ad un ammontare complessivo di 10 miliardi di lire italiane.

2. I due Governi, nelle questioni concernenti la realizzazione del presente Protocollo, saranno rispettivamente rappresentati dal Ministero delle Finanze e della Programmazione Economica per il Governo del Sudan e dal Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite gli uffici competenti responsabili di tali materie.

ARTICOLO II

1. Il Governo italiano avrà il diritto di controllare la programmazione e l'esecuzione del Programma di cui all'Articolo I. Aquesto scopo, il Ministero degli Affari Esteri italiano si avvarrà dei propri funzionari ed esperti nonchè dei servizi di una Società di Consulenze specializzata italiana.

2. Le Autorità sudanesi forniranno la massima cooperazione alle Autorità italiane per facilitare le attività summenzionate.

ARTICOLO 3

I due Governi convengono che la Società italiana SOTECNI sarà responsabile dell'identifica - zione, formulazione e supervisione del Programma, e che inoltre la Società italiana RECCHI - COSTRUZIONI GENERALI sarà responsabile, in qualità di appaltatore generale, dell'esecuzione del Programma.

ARTICOLO 4

Il Governo italiano finanzierà direttamente le Società di cui all'Art.III e notificherà il Governo del Sudan circa i termini dei contratti stipulati con lo stesso.

Le Società italiane agiranno di consulta e in accordo con la Compagnia Ferroviaria del Sudan nel quadro degli accordi tra i due Governi e dei contratti summenzionati.

Le eventuali difficoltà che dovessero sorgere saranno risolte dalle Autorità di cui all' Art.1.

ARTICOLO 5

Nel presente Protocollo:

a) Per " Personale italiano" si intendono funzionari ed esperti inviati dal Governo italiano, nonchè uno staff non residente come il personale di gestione, gli esperti, i consulenti, i tecnici, gl'istruttori e il personale qualificato assegnato al Programma, - notificato tramite l'Ambasciata d'Italia a Khartum da parte degli "Enti italiani" come indicato agli Art.II e III, - nonchè membri delle loro famiglie.

b) Per "Enti italiani" s'intendono le Società italiane di cui agli Art.II e III.

ARTICOLO VI

Tutte le disposizioni concernenti gli "esperti italiani" nell'Accordo Quadro summenzionato e nel Protocollo Aggiuntivo saranno applicabili al "Personale italiano" come definito all'Art.V del presente Protocollo.

Inoltre, il Governo del Sudan emetterà gratuitamente per il personale italiano licenze, permessi di immatricolazione e di lavoro.

ARTICOLO VII

Per le attività concernenti l'attuazione del presente Protocollo,

1. Il Governo del Sudan esenterà gli "Enti italiani" da:

a) imposte sulle società ed altri oneri fiscali di qualsiasi natura attualmente in vigore in Sudan o che potrebbero essere imposti in futuro sulle sue entrate, derivanti esclusivamente da attività connesse all'attuazione del presente progetto;

b) dazi alle importazioni, dazi doganali, dazi di transito, dazi portuali e aeroportuali, ed ogni altro tipo di tasse, dazi ed oneri fiscali su macchinari,veicoli, attrezzature, materiali, parti di ricambio, oggetti di uso ricreativo, prodotti alimentari.

Se i beni summenzionati sono venduti localmente, verranno pagati i relativi dazi e tasse.

c) tasse e dazi all'importazione sul carburante, gasolio e lubrificanti da usare nelle zone interessate dal progetto,

d) diritti sulle cave e sulle terre da utilizzare per l'attuazione del Programma ai sensi del presente Protocollo, che saranno messe a disposizione dalle Autorità sudanesi competenti

2. Il Governo del Sudan consentirà agli "Enti italiani"di:

a) ri-esportare attrezzature, macchinari o attrezzi temporaneamente importati dal Sudan;

b) impiegare nel Sudan il "Personale italiano" necessario ai fini della realizzazione dei contratti ai sensi del presente Protocollo, in conformità alle leggi del Sudan;

c) aprire ed operare conti bancari speciali, in conformità alle regole ed ai regolamenti della Banca del Sudan, nonchè di portare fuori dal paese l'ammontare inutilizzato dei suddetti conti.

3. Le Autorità sudanesi consentiranno:

a) la circolazione del "Personale italiano", dei macchinari, veicoli, velivoli, beni ed attrezzi verso e dalle zone interessate dal progetto, in conformità alle leggi sudanesi;

b) le comunicazioni via radio - gratuitamente - con ed entro le zone interessate dal progetto, per le quali le frequenze saranno stabilite dalle Autorità sudanesi competenti.

ARTICOLO VIII

1. Gli Enti italiani e il personale italiano notificheranno anticipatamente le Autorità sudanesi competenti circa l'arrivo dei beni e delle attrezzature di cui agli Art.V e VII.

2. Le Autorità sudanesi forniranno assistenza agli enti italiani e al personale per accelerare lo sdoganamento di detti beni e per facilitare le procedure di cui all'Art.: VI.

ARTICOLO IX

Il presente Protocollo entrerà provvisoriamente in vigore alla data della sua firma e definitivamente quando le due Parti si notificheranno a vicenda circa il completamento delle loro procedure costituzionali.

Il presente Protocollo rimarrà valido per tutta la durata del Programma di cui all'Art.I

Fatto a Roma il 14 ottobre 1986 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo italiano

Per il Governo del Sudan

B) ANNESSO

Programma di riabilitazione della linea ferroviaria Babanusa - Nyala.

La linea ferroviaria Babanusa - Nyala ha un posto altamente prioritario nell'ambito della rete dei trasporti del paese, poichè è d'importanza vitale per le forniture contro il deficit alimentare del Sudan occidentale.

Le condizioni di questa linea ferroviaria sono estremamente scadenti e di conseguenza il tropico è spesso irragiungibile. (?)

Il programma contribuirà alla riabilitazione della linea ferroviaria attraverso l'identificazione e la realizzazione dei lavori più urgenti con i fondi disponibili, cioè 2 miliardi di lire italiane per la messa a punto di mappe, l'identificazione, la formulazione e la supervisione e 8 miliardi di lire italiane per l'attuazione.

Il programma si svolgerà nell'ambito di un'azione coordinata con la Compagnia Ferroviaria sudanese e prendendo in considerazione il programma di riabilitazione in corso nonchè altri programmi il cui finanziamento è coordinato dalla CEE.

Poichè non sono ancora ben definiti a tutt'oggi e data l'urgenza di dare inizio alla loro attuazione, i lavori si svolgeranno avvalendosi del conto e verranno remunerati su una base costo - più - competenze.

Il F.A.I. già ha scelto le Società SOTECNI (per l'identificazione, la formulazione e la supervisione del programma) e la RECCHI - COSTRUZIONI GENERALI come appaltatore.

La durata prevista del programma è di 12 mesi con un periodo di 8 mesi per la realizzazione dei lavori.

LXVI

16 ottobre 1986, Roma

Accordo fra Italia e Guatemala per la cooperazione tecnica (1)

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, d'ora innanzi denominati "le Parti", desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi e concordando sull'opportunita' di intensificare le relazioni reciproche sulla base del mutuo vantaggio attraverso l'ampliamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo e ad adoperarsi per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la cooperazione particolarmente nei seguenti settori: agricoltura e industria agro-alimentare, energia e miniere, formazione professionale, comunicazioni e sanita'; oltre ad eventuali altri settori da concordare.

ARTICOLO 3

La cooperazione potra' essere attuata mediante:

(1) Scambio delle notifiche: 27 novembre 1986 - 20 luglio 1987. Entrata in vigore: 20 luglio 1987.

a) la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo;

b) l'invio in Guatemala di esperti italiani che potranno svolgere mansioni operative o consultive;

c) la concessione di borse di studio o la partecipazione a corsi di apprendistato a cittadini guatemaltechi per studi o corsi di addestramento in Italia;

d) la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni, elaborati da ditte italiane;

e) la fornitura di attrezzature, materiale e servizi a condizioni convenienti o, in alcuni casi, a titolo gratuito;

f) la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica progettati o attuati da enti od organismi internazionali;

g) la partecipazione alla creazione di centri professionali, di addestramento e di specializzazione nonche' di centri di ricerca e laboratori;

h) ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Autorita' competenti.

ARTICOLO 4

Le diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo che verranno realizzate in attuazione del presente Accordo dovranno essere concordate fra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

ARTICOLO 5

Per l'esecuzione delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo, le Parti - qualora lo considerino necessario - potranno concludere specifici protocolli, nei quali verranno definite le modalita' ed i piani di azione, nonche' i relativi oneri finanziari di altro genere.

ARTICOLO 6

Lo svolgimento delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo potra' essere affidato a societa', enti privati o pubblici e ad altre organizzazioni delle Parti, con le quali potranno all'uopo essere stipulati appositi contratti.

ARTICOLO 7

Le Parti, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione contemplate dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica del Guatemala concedera' l'esenzione dei diritti doganali e di ogni altra imposta o tassa alle importazioni di apparecchiature, macchinari, attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dei programmi da effettuarsi in esecuzione del presente Accordo.

Gli esperti, che una delle Parti inviera', nell'ambito del presente Accordo, in missione nel territorio dell'altra Parte, usufruiranno delle facilitazioni consentite dalla legislazione della Parte ospitante, necessarie per lo svolgimento della loro attivita' di cooperazione.

Gli esperti italiani in missione in Guatemala ed il personale italiano in servizio di cooperazione, usufruiranno comunque del trattamento previsto per gli esperti delle Nazioni Unite dalla Convenzione sulle Prerogative ed Immunita' delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 8

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza a Comunita', Unioni Economiche, Gruppi Regionali o Sub-Regionali.

Le Parti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

ARTICOLO 9

I due Governi si notificheranno mediante Scambio di Note l'adempimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' luogo alla data dell'ultima di tali notificazioni.

Il presente Accordo sara' valido per un periodo di tre anni, rinnovabile tacitamente, fatta salva la denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.
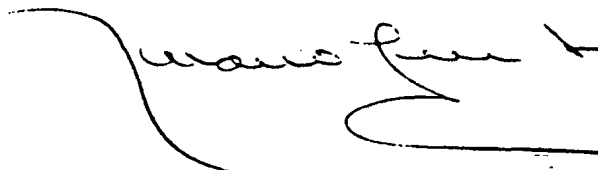
La denuncia del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso in epoca anteriore alla denuncia.

Fatto a Roma, il 16 ottobre 1986, in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

LXVII

1° aprile 1987, Caracas

Accordo fra Italia e Venezuela per la cooperazione scientifica e tecnologica (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela desiderando intensificare i loro tradizionali rapporti di amicizia e di cooperazione, consapevoli dell'importanza della ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale;

Hanno convenuto quanto segue:

ART. I

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica con fini pacifici tra organismi governativi, Universita; centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e/o privati di entrambi i Paesi, per la realizzazione di programmi e progetti di ricerca di interesse comune.

ART. II

La cooperazione che si realizza in virtu di questo Accordo potrá consistere in:

1) realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;
2) scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico;
3) organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, conferenze e corsi di miglioramento professionale;
4) scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
5) qualsiasi altra forma di cooperazione che le Parti considerano conveniente.

ART. III

Le Parti Contraenti, per la realizzazione degli obiettivi di questo Accordo, stimoleranno e faciliteranno le relazioni tra organismi governativi, Universitá, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e/o privati di entrambi i Paesi.

ART. IV

Il finanziamento delle attivitá previste nel presente Accordo sará determinato,

(1) Scambio delle notifiche: 19 giugno-1° luglio 1987. Entrata in vigore: 3 luglio 1987.

di comune accordo, in ciascun programma o progetto di cooperazione scientifica e tecnologica che le Parti convengono di realizzare.

ART. V

I risultati ottenuti dalla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo, previsti da questo Accordo, apparterranno ugualmente alle due Parti. Se i risultati ottenuti fossero suscettibili di brevetti dovranno sottoscriversi accordi speciali in conformita con la legislazione interna di ciascuna delle Parti.

ART. VI

Le Parti Contraenti convengono che la informazione scientifica e tecnologica che deriva dalla cooperazione effettuata in virtu del presente Accordo potra essere utilizzata liberamente e porsi a disposizione della comunita scientifica mondiale, a meno che la Parte fornitrice non abbia stabilito restrizioni o riserve sul suo uso.

ART. VII

Col fine di dare un effettivo sviluppo e seguito al presente Accordo, le Parti Contraenti si accordano per costituire una Commissione Mista che sara' integrata, per la parte italiana, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esterí e di altri organismi competenti, per la parte venezuelana, da rappresentanti del Ministero delle Relazioni Estere e del Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecnologiche (CONICIT).

ART. VIII

Nel quadro del presente Accordo e con l'obiettivo di una migliore applicazione dello stesso, le Parti Contraenti potranno stipulare Accordi Complementari destinati alla realizzazione di programmi e progetti specifici in campo scientifico e tecnologico.

ART. IX

Tutte le controversie che potranno sorgere tra le Parti Contraenti a causa dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte dalle Parti mediante negoziazioni e per via diplomatica.

ART. X

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherá all'altra il compimento delle procedure richieste dalla sua legislazione nazionale per l'approvazione del presente Accordo, che entrerá in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

ART. XI

Il presente Accordo avrá una durata di tre anni. Si rinnoverá automaticamente per periodi uguali a meno che una delle Parti non manifesti all'altra di denunciare l'Accordo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui si desideri dargli fine.

Il presente termine non influenzerá i programmi e i progetti in corso di esecuzione a meno che le Parti Contraenti non stabiliscano il contrario.
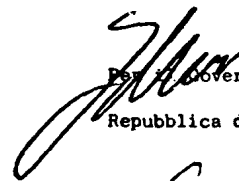
Fatto a Caracas, nel giorno uno del mese di aprile del 1987

in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, essendo i testi ugualmente facenti fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Massimiliano Bandini
Ambasciatore Straordinario
Plenipotenziario

Per il Governo della
Repubblica del Venezuela

Simón Alberto Consalvi
Ministro delle Relazioni Estere

LXVIII

8 aprile 1987, Amman

Accordo aggiuntivo al Protocollo di cooperazione tecnica concluso fra Italia e Giordania in pari data (1).

ACCORDO AGGIUNTIVO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, in order to determine the rights and the exemptions to be granted to Italian personnel sent to the territory of the Hashemite Kingdom of Jordan to carry out duties of technical assistance in accordance with the Agreement mentioned above, have agreed as follows:

ARTICLE 1

Italian personnel on duty in the territory of the Hashemite Kingdom of Jordan shall be entitled to:

a. free entry, residence and exit visas for themselves and their family dependents, as well as any other necessary authorization;

b. an identity document issued by the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan stating the technical assistance duties for which the personnel have been sent to the territory of the Hashemite Kingdom of Jordan and containing a provision requiring that all possible assistance shall be given by the Authorities of the Hashemite Kingdom of Jordan for the fulfilment of the above mentioned duties;

c. a vacation period which shall not be shorter than that provided by Italian laws;

d. free medical care, for them and their family dependents, in Government hospitals to the same extent as provided for foreign personnel working in the Hashemite Kingdom of Jordan in similar situation;

(1) Entrato in vigore: 8 aprile 1987.

e. exemption for them and their family dependents, from all duties or fiscal charges on emoluments, remuneration and other allowances charged to the Italian party;

f. the right to transfer freely from the Hashemite Kingdom of Jordan the above mentioned emoluments, remuneration and allowances;

g. exemption from import duties and from all other fiscal charges applicable to personal property and belongings imported in the Hashemite Kingdom of Jordan by the personnel and their family dependents. Such exemption shall apply to the property and belongings of the said personnel upon arrival in the territory of the Hashemite Kingdom of Jordan at the beginning of the Technical Assistance mission and during the following 6 months. The said personal property and belongings shall include:

1. one car or other motorvehicle;
2. one television set;
3. one radio and one record-player, one radiogramophone set;
4. one tape recorder;
5. one refrigerator and one deep-freezer;
6. one electric or gas kitchen stove;
7. one water heater and one boiler;
8. one washing machine;
9. electric household appliances of minor importance;
10. work tools

h. the same exemption provided for in sub-para above on personal property and belongings imported in the course of the technical assistance mission shall apply to the corresponding goods and belongings imported by way of replacement, for those stolen or which have become unserviceable It shall apply to the motor vehicle referred to in point 1 of sub-para g after three years from its importation;

i the right to re-export freely, at the end of the technical Assistance mission of the personal property and belongings imported into the territory of the Hashemite Kingdom of Jordan according to sub-para g. above; if personnel have sold or donated such goods before their departure, they shall be subject to the payment of the import fiscal duties and charges in respect of which the goods had been exempted according to the same sub-para g In any case, the personnel concerned should obtain the consent of the Authorities of the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan before selling or donating the above mentioned goods;

l exemption from import duties and from all other fiscal charges applicable to medicines necessary for the use of themselves and their family dependents;

m. the immediate contact, by the Authorities of the Hashemite Kingdom of Jordan with the Italian Embassy to the Hashemite Kingdom of Jordan, in case of arrest or any eventual criminal proceedings against the personnel or family dependents;

n. every assistance from the Authorities of the Hashemite Kingdom of Jordan in order to facilitate the fastest possible repatriation of personnel and family dependents, whenever an emergency should arise in the Hashemite Kingdom of Jordan;

o. the Italian personnel in Jordan will be exempted from any civil and criminal liability related to actions or omissions arising from the fulfilment of its professional duties, unless these actions or omissions arise from willful misconduct or great negligence.

ARTICLE 2

This Agreement shall be annexed to the before mentioned Technical Cooperation Protocol as Attachment "A", shall come into force on the date of its signature and shall be an integral part thereof.

Done in Amman, on April 8, 1987, in four English copies, this text being the sole authoritative.

On behalf of the Jordanian Party

On behalf of the Italian party

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO AGGIUNTIVO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania, al fine di determinare i diritti e le esenzioni da accordare al personale italiano inviato nel Regno Hascemita di Giordania per espletare le funzioni di assistenza tecnica in conformità all'Accordo summenzionato, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il personale italiano in servizio nel territorio del Regno Hascemita di Giordania avrà diritto a:

a. libero ingresso, soggiorno e visti di uscita per sè stesso e per i familiari a carico, nonchè ogni altro tipo di autorizzazione necessaria;

b. un documento d'identità emesso dal Governo del Regno Hascemita di Giordania che enunci i compiti di assistenza tecnica per i quali il personale è stato inviato nel Regno Hascemita di Giordania, e che contenga una disposizione che chieda alle Autorità del Regno Hascemita di Giordania tutta l'assistenza possibile per l'espletamento dei suddetti compiti;

c. un periodo di ferie che non sarà meno lungo di quello previsto dalle leggi italiane;

d. assistenza medica gratuita, per sè stesso e per i familiari a carico, negli ospedali statali, nella stessa misura prevista per il personale straniero che lavori nel Regno Hascemita di Giordania in una situazione simile;

e. esenzione per sè stesso e per i familiari a carico da tutti i dazi od oneri fiscali su-

gli emolumenti, sulla retribuzione e su altre indennità addebitate alla Parte italiana;

f. il diritto a trasferire liberamente dal Regno Hascemita di Giordania i summenzionati emolumenti, la retribuzione e le altre indennità;

g. l'esenzione dai dazi alle importazioni e da tutti gli altri oneri fiscali imponibili ai beni ed oggetti personali portati nel Regno Hascemita di Giordania dal personale e dai familiari a carico.

Tale esenzione si applicherà ai beni ed agli oggetti di detto personale al loro arrivo nel territorio del Regno Hascemita di Giordania all'inizio della missione di Assistenza tecnica e durante i 6 mesi seguenti.

I detti beni ed oggetti personali includeranno:

1. una macchina o altro motoveicolo;
2. un apparecchio televisivo;
3. una radio e un giradischi,un radiogrammofono;
4. un registratore;
5. un frigorifero e un surgelatore;
6. una cucina elettrica o a gas;
7. uno scaldabagno e una caldaia;
8. una lavatrice;
9. elettrodomestici di minore importanza;
10. strumenti di lavoro.

h. la stessa esenzione prevista nel summenzionato comma circa i beni ed oggetti personali importati nel corso della missione di assistenza tecnica si applicherà ai beni ed oggetti

corrispondenti importati per sostituire quelli rubati o divenuti inservibili.

Si applicherà al motoveicolo di cui al punto 1. del comma g. dopo tre anni dalla sua importazione;

i. il diritto a riesportare liberamente, alla fine della missione di assistenza tecnica, i beni ed oggetti personali importati nel territorio del Regno Hascemita di Giordania ai sensi del suddetto comma g; se il personale ha venduto o donato tali beni prima della sua partenza, sarà soggetto al pagamento dei dazi fiscali all'importazione e dei tributi rispetto ai quali i beni erano stati esentati secondo il detto comma g.

In ogni caso, il personale interessato dovrebbe ottenere il consenso delle Autorità del Governo del Regno Hascemita di Giordania prima di vendere o donare suddetti beni;

l. esenzione dai dazi all'importazione e da tutti gli altri oneri fiscali imponibili ai medicinali necessari per uso personale e per i familiari a carico;

m. presa di contatti immediata, da parte delle Autorità del Regno Hascemita di Giordania con l'Ambasciata d'Italia nel Regno Hascemita di Giordania, in caso di arresto o di altre eventuali azioni penali contro il personale o i familiari a carico;

n. ogni tipo di assistenza da parte delle Autorità del Regno Hascemita di Giordania al fine di facilitare il rimpatrio più celere possibile del personale e dei familiari a carico, ogniqualvolta dovesse verificarsi un'emergenza nel Regno Hascemita di Giordania;

o. il personale italiano in Giordania sarà esentato da ogni responsabilità civile e penale relativa ad atti od omissioni derivanti dall'espletamento dei suoi obblighi professionali, a meno che detti atti ed omissioni non derivino da un voluto comportamento scorretto o da grossa negligenza.

ARTICOLO 2

Il presente Accordo sarà allegato al summenzionato Protocollo di Cooperazione Tecnica come Allegato "A", entrerà in vigore alla data della sua firma e ne diverrà parte integrante.

Fatto ad Amman l'8 aprile 1987 in quattro copie in lingua inglese, solo il presente testo facente fede.

A nome della Parte giordana

A nome della Parte italiana

LXIX

17 maggio 1987, Cannes

Accordo fra Italia e Francia per la cooperazione cinematografica: A) Accordo; B) Allegato (1).

A) ACCORDO
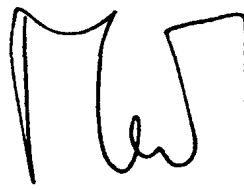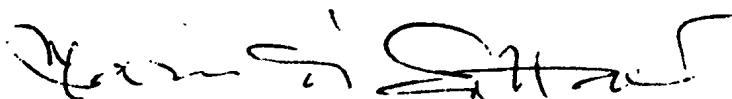
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, allo scopo di sviluppare i rapporti di collaborazione cinematografica e televisiva tra Italia e Francia e di accrescere gli scambi tra i due Paesi in questi settori, hanno deciso di riunirsi nell'ambito di una Agenzia Italo-Francese per la produzione e la diffusione internazionale di opere cinematografiche e televisive.

Le regole di funzionamento dell'Agenzia, che opera utilizzando un proprio distintivo, sono contenute nell'allegato al presente Accordo che entra in vigore all'atto della sua firma.

Fatto a Cannes il 17 Maggio. 1987

in due esemplari ciascuno in lingua italiana e francese, ambo i testi fanno egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Francese
Il Ministro della Cultura e della Comunicazione

Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Ministro del Turismo e lo Spettacolo

(1) Entrata in vigore: 17 maggio 1987.

B) ALLEGATO

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA AGENZIA ITALO FRANCESE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE INTERNAZIONALE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

I) L'Agenzia Italo-Francese per la produzione e la diffusione internazionale di opere cinematografiche e televisive è rappresentata dal Comitato misto di Gestione e si avvale, per la parte francese, del Centro Nazionale di Cinematografia, e, per la parte italiana, dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema.

II) Il Comitato di Gestione è composto da 14 membri, oltre il Presidente, che durano in carica 3 anni.

I membri sono nominati 7 dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo Italiano, 7 dal Ministro della Cultura e della Comunicazione Francese previa consultazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del Cinema e della Televisionein Italia e in Francia.

Il Comitato di Gestione è composto per ognuno dei due Paesi da:

- un rappresentante designato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo italiano e un rappresentante designato dal Ministro della Cultura e della Comunicazione francese ;
- un rappresentante del Centro Nazionale di Cinematografia per la Francia ;
- un rappresentante dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema per l'Italia;
- un rappresentante della produzione cinematografica;
- un rappresentante degli autori e dei registi;
- due rappresentanti delle organizzazioni televisive;
- un rappresentante della distribuzione o dell'esportazione.

Ogni rappresentante è assistito da un supplente nominato alle stesse condizioni.

Il Comitato è assistito da due segretari generali - nominati dai rispettivi Ministri, - che partecipano alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di relatori.

III) il Comitato di Gestione ha sede in Italia presso l'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema ed in Francia presso il Centro Nazionale di Cinematografia.

Il Centro Nazionale della Cinematografia e l'Ente Autonomo Gestione Cinema saranno dotati ciascuno di un Segretariato che svolge i seguenti compiti:

- ricevimento delle istanze di sostegno finanziario inoltrato da imprese di produzione, di distribuzione e/o esportazione;
- istruttoria dei progetti ai fini della valutazione da parte del Comitato di Gestione sulla loro compatibilità in rapporto alle condizioni ed all'andamento del mercato cinematografico nazionale ed internazionale e trasmissione dei progetti al Comitato di Gestione;

IV) La Presidenza dell'Agenzia è esercitata alternativamente per semestre dal Ministro dello Spettacolo Italiano e dal Ministro della Cultura e della Comunicazione francese, o da loro delegati.

Il Presidente è il rappresentante dell'Agenzia, presiede le riunioni del Comitato di Gestione di cui determina l'ordine del giorno proposto, di comune accordo, dai Segretari Generali.

V) Il sostegno dell'Agenzia è accordato nell'ambito di un programma annuale di massima deliberato dal Comitato di Gestione al fine di stimolare la creatività e di favorire la produzione e la diffusione internazionale

di opere cinematografiche e televisive di respiro internazionale realizzate da imprese francesi e/o italiane, che abbiano qualità tecniche e valore culturale artistico e/o spettacolare e la cui distribuzione sia garantita in almeno due Paesi terzi, oltre i rispettivi mercati nazionali. Le opere dovranno essere realizzate e/o distribuite da imprese che abbiano i requisiti previsti dai regolamenti in vigore in Italia ed in Francia e posseggano una nota qualificazione imprenditoriale nel settore. L'interpretazione delle condizioni sopra elencate è demandata al Comitato di Gestione.

L'Agenzia sostiene ogni anno un numero uguale di produzioni italiane e di produzioni francesi e/o di coproduzioni bipartite e/o multilaterali. Ogni anno dovrà sussistere un equilibrio fra l'importo degli interventi finanziari attribuiti dalla parte italiana alle imprese italiane e dalla parte francese alle imprese francesi secondo quanto previsto nel regolamento, deliberato dal Comitato di Gestione.

VI) Il sostegno dell'Agenzia, nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 5, è riservato alle imprese di diritto privato cinematografiche e televisive secondo i sistemi consentiti dalle legislazioni esistenti nei due Paesi ivi compresi gli accordi in vigore tra gli stessi ed in particolare l'accordo firmato a Firenze il 13/6/1985 dal Ministro del Ministro del Turismo e dello Spettacolo Italiano e dal Ministro della Cultura e della Comunicazione Francese per coproduzioni a base finanziaria. Il sostegno si inserisce nel contesto di iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero da realizzare nel quadro di rapporti internazionali.

Il sostegno è concesso ai produttori ed ai distributori internazionali per:

- Incentivi della creatività anche sostenendo le Società produttrici per l'acquisto o l'opzione o la committenza di soggetti e sceneggiature che interessino la cultura nazionale ed europea e che presentino carattere di fattività sotto il profilo culturale e/o per il mercato internazionale;
- Investimenti nella produzione e nella diffusione internazionale di opere ;
- Contributi per il doppiaggio multilingue o sottotitolaggio delle opere, compatibilmente con le legislazioni vigenti nei due Paesi.

Gli interventi finanziari sono attuati in Francia tramite il Centro Nazionale di Cinematografia e in Italia tramite l'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema.

VII) Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del suo Presidente sentiti i Segretari Generali.

Il numero delle riunioni annuali è determinato nel regolamento interno che sarà adottato dal Comitato di Gestione.

VIII) Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo Italiano e il Ministro della Cultura e della Comunicazione Francese stabiliscono ogni anno i mezzi finanziari necessari per il raggiungimento dei fini di cui all'Accordo di cooperazione cinematografica tra i due Paesi, al quale sono allegate le presenti regole di funzionamento, così come le condizioni della loro attribuzione all'Agenzia stessa.

IX) L'Agenzia Italo-Francese per la produzione e diffusione internazionale di opere cinematografiche e televisive è aperta alla partecipazione di altri Stati membri della CEE che ne adotteranno le regole e parteciperanno con i mezzi finanziari necessari. Nel caso di adesioni di uno o più Stati membri della CEE l'Agenzia Italo-Francese prenderà la denomi-

nazione di Agenzia Europea per la produzione e la diffusione internazionale di opere cinematografiche e televisive.

X) Le opere scelte dal Comitato di Gestione verranno contrassegnate, nei titoli di testa, dal Distintivo dell'Agenzia Italo-Francese.

XI) L'Agenzia Italo-Francese per la produzione e la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive è costituita a titolo sperimentale per un triennio.

XII) Le autorità competenti italiane e francesi si riuniranno prima della scadenza di questo periodo per redigere il bilancio dell'attività dell'Agenzia e studiare le misure da prendere per rendere, nel contesto audiovisivo Europeo futuro, la sua costituzione definitiva.

LXX

19 maggio 1987, Bonn

Accordo fra Italia, Francia, Germania (Rep. Fed.) e Gran Bretagna sul sistema radiomobile paneuropeo digitale cellulare (1).

ACCORDO

I Ministri di Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord responsabili delle telecomunicazioni, ovvero i loro rappresentanti, riunitisi a Bonn il 19 maggio 1987

riconoscono che:

- I Capi di Stato della Comunità Europea nel dicembre 1986 chiesero alla Commissione e al Consiglio di compiere uno sforzo particolare per garantire un accordo sugli standards e l'impegno degli operatori necessario al fine di permettere all'Europa di competere per lo sviluppo e la commercializzazione della radio digitale cellulare negli anni '90;

- l'accordo di cooperazione nel campo delle radiocomunicazioni digitali cellulari firmato a Nizza il 20 giugno 1985 ed ampliato il 2 luglio 1986 mira tra i suoi obietivi a fornire un sostegno attivo al lavoro della CEPT per quanto concerne la definizione di un standard europeo comune;

- la creazione di una nuova tecnologia richiede l'azione concertata di diverse Parti al fine di realizzare presto economie di scala e ridurre i rischi commerciali;

- un servizio pan europeo richiede la partecipazione iniziale del maggior numero possibile di paesi;

- per l'Europa è essenziale che il servizio commerciale inizi presto sia per garantire che vi siano Parti sufficienti disponibili a muoversi in maniera concertata per l'apertura di un servizio che per la creazione di un nuovo mercato di apparecchiature di tecnologia digitale cellulare a tempo debito per massimizzare i benefici derivanti all'industria manufatturiera europea;

(1) Entrato in vigore: 19 maggio 1987.

e concordano la seguente dichiarazione per l'introduzione di un servizio mobile pan europeo pubblico di radiocomunicazione digitale cellulare.
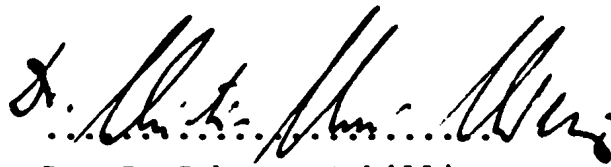
1) L'Europa deve avere un unico standard sostenuto nell'ambito della CEPT. Esso dovrebbe basarsi sul concetto TDMA a banda stretta, definito dalla CEPT durante la sua riunione a Madera nel febbraio 1987, migliorato nel campo della modulazione ed in quello della codifica per fornire la massima flessibilità nella realizzazione delle apparecchiature riceventi.

2) Saranno prese tutte le misure necessarie per garantire l'apertura del servizio commerciale nei quattro paesi nel 1991.

3) Per conseguire tale scopo, gli operatori di rete dei quattro paesi sono invitati a concordare un programma di realizzazione coordinato. Ciò includerà un approccio armonizzato per realizzare le caratteristiche di rete, quale la tecnica del salto di frequenza, specifiche funzionali comuni, fasi coordinate di realizzazione e relativi punti fondamentali.

4) L'accordo tra gli operatori di rete sarà formalizzato in un Memorandum d'Intesa aperto a tutti gli operatori autorizzati nei paesi della CEPT che desiderano partecipare. I Direttori Generali per le Telecomunicazioni dei quattro paesi sono invitati a redigere detto Memorandum d'Intesa per la relativa firma entro settembre 1987.

5) Per rafforzare il dinamismo dell'industria europea è necessaria la concorrenza in ciascuno dei mercati per stazioni mobili, di base e per le apparecchiature di commutazione mobili. A tal fine, i quattro paesi agiranno insieme per sviluppare ed adottare i necessari standards di interfaccia aperti.

6) Il contributo dell'industria europea potrebbe essere ulteriormente rafforzato dalla collaborazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo e per la produzione e la progettazione dei componenti.

7) Questa dichiarazione sarà comunicata agli altri governi dei paesi della CEPT, alla CEPT, alla Commissione delle Comunità Europee ed al Segretariato dell'EFTA.
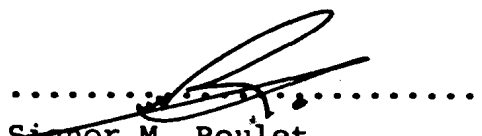
La presente dichiarazione è stata depositata in quattro originali nelle lingue: tedesca, francese, italiana ed inglese. In caso d'interpretazione divergente, farà fede il testo francese.

La dichiarazione è stata firmata a Bonn il ...19... maggio 1987 dai Ministri, o dai loro rappresentanti, della Repubblica Federale di Germania, Francia, Italia e del Regno Unito per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord.
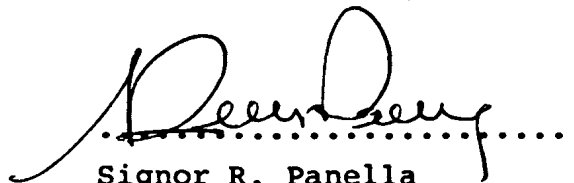
Per la Repubblica Federale di Germania

....
Dr. C. Schwarz-Schilling
Ministro per le Poste e Telecomunicazioni

Per la Francia per conto del Ministro

....
~~Signor~~ M. Roulet
Direttore Generale per le Telecomunicazioni
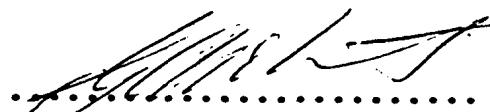
Per l'Italia per conto del Ministro

....
Signor R. Panella
Direttore Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni
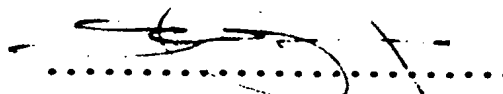
Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

....
Signor RT On. Geoffrey Pattie
Ministro di Stato per l'industria e per la tecnologia delle informazioni

ed inoltre come cofirmatari
dell'Accordo Quadripartito

....
Signor G.A. Whent
Presidente Racal Tele-
communications Ltd.

....
Signor J.C. Carrington
Direttore
BT Mobile Communication

....
Signor P. Masarati
Amministratore Delegato
della SIP -
Società Italiana per
l'Esercizio delle
Telecomunicazioni p.a.

LXXI

20 marzo-22 maggio 1987, Bonn-Roma

Accordo fra Italia e Germania (Rep. Fed.) sul riconoscimento reciproco dei verbali di prova in conformità con le norme dell'Accordo sul trasporto internazionale di derrate deperibili del 1° settembre 1970 (1).

ACCORDO

Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana ed il Ministro Federale dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania sono d'accordo nel ritenere che il riconoscimento reciproco delle prove effettuate dalle stazioni di prova riconosciute dallo Stato, in conformità con le norme contenute nell'Accordo A.T.P., è un mezzo adatto per facilitare il commercio bilaterale degli speciali equipaggiamenti usati per il trasporto di derrate deperibili.

Il Ministro dei Trasporti italiano ed il Ministro Federale dei Trasporti hanno concordato quanto segue:

1. il presente Accordo è basato sull'Accordo del trasporto internazionale di derrate deperibili (A.T.P.) del 1° settembre 1970, nell'ultima versione in vigore;

2. i verbali di prova delle seguenti stazioni di prova, riconosciute dallo Stato, saranno reciprocamente riconosciuti:

   - Istituto Sperimentale dell'Ente Ferrovie dello Stato
   Piazza Ippolito Nievo, 46- 00153 ROMA -
   - Centro Ricerche e Prove Autoveicoli Dispositivi
   Via Settebagni, 333 - 00138 ROMA -
   - Centro Prove Autoveicoli
   Via Ulpio Traiano, 40 - 20100 MILANO -
   - Istituto Tecnica del Freddo

(1) Entrata in vigore: 22 maggio 1987.

Corso Stati Uniti - 35020 CAMIN (Padova) -
-Technischer Uberwachungs -Verein Bayern e V.
Westendstraße 199 - 8000 MUNCHEN 21 -

3. Il presente Accordo si riferisce ai verbali di prova relativi a:
   - mezzi speciali di trasporto come definiti dall'A.T.P.e nuovi di fabbrica sulla base di prove singole o sul mezzo prototipo;
   - gruppi frigoriferi o di riscaldamento sulla base della determinazione di potenza resa.

4. Su richiesta di una delle due Parti contraenti deve essere prodotta la documentazione tecnica relativa ai verbali di prova.

5. Formano parte integrante del presente Accordo gli allegati A e B.

6. A richiesta dei costruttori i verbali di prova in argomento completi degli allegati A e B saranno inviati, in originale, ai seguenti indirizzi:

   - Ministero dei Trasporti
     Direzione Generale M.C.T.C. -Div. 42
     Via Nomentana, 591 - 00100 ROMA -
   - Technischer Uberwachungs -Verein Bayern e V.
     Westendstraße 199 - 8000 MÜNCHEN 21 -

7. Il presente Accordo si applica anche al Land Berlino a meno che il Ministro Federale dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania non rimetta una

dichiarazione contraria al Ministro dei Trasporti italiano entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

8. Il presente Accordo può essere annullato di comune accordo ad una data da fissare oppure 12 mesi dopo la sua denuncia per opera di una delle due Parti contraenti.

Fatto in due originali, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma, 22-5-87

IL MINISTRO DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Bonn, 20. 5. 87

LXXII

4 giugno 1987, Quito

Accordo fra Italia ed Ecuador per la concessione di un credito di aiuto (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare - ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di 9,737 milioni di dollari da utilizzarsi per la realizzazione di una rete di trasmissione digitale a microonde fra Quito e Guayaquil, fra Guayaquil e Cuenca e su altri percorsi del sistema nazionale di trasmissione.

ARTICOLO 2

Al credito indicato all'articolo 1 saranno applicate le seguenti condizioni:

- Periodo di rimborso in 20 anni, di cui 5 anni di grazia, mediante rate semestrali posticipate consecutive con quota capitale costante.
- Tasso di interesse: 1.75% nominale annuo, pagabile semestralmente in via posticipata.

---

(1) Entrata in vigore: 4 giugno 1987.

ARTICOLO 3

Gli accordi tecnici e le altre condizioni relative alla concessione del credito di aiuto sopramenzionato, ivi comprese le commissioni e gli altri oneri finanziari, formeranno oggetto di separate convenzioni finanziarie tra il Mediocredito Centrale ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, non appena il Mediocredito Centrale avrá ricevuto dal Governo italiano le necessarie autorizzazioni.

ARTICOLO 4

L'accordo entrerá in vigore il giorno della firma e rimarrá in vigore fino al rimborso al Mediocredito Centrale dell'ultima quota per capitale ed interesse, nei termini indicati all'art 2.

Fatto a Quito il 4 giugno del 1987 in due originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo Italiano	Per il Governo Equatoriano
Francesco Capece Galeota	Rafael García Velasco
Ambasciatore	Ministro degli Affari Esteri

LXXIII

19 giugno 1987, Roma

Accordo finanziario fra Italia e Brasile: A) Accordo; B) Scambi di Note (1)

A) ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero brasiliano firmato a Parigi il 21 gennaio 1987;

1) allo scopo di permettere il pagamento:

i) dei debiti brasiliani verso l'Italia, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non regolati nel periodo 1/1/1985-31/12/1986, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori, nonché ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre 360 giorni derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 31/3/1983 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) ed ammontanti rispettivamente a circa Dollari USA 263 milioni, Lire Italiane 13 miliardi e Marchi Tedeschi 0,2 milioni;

(1) Entrata in vigore: 19 giugno 1987.

ii) degli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti indicati al precedente alinea i), dovuti dalla scadenza originaria di ciascun debito ovvero dalla data del deposito, qualora successiva alla data di scadenza - a seconda che si tratti di debiti della Repubblica Federativa del Brasile o dalla stessa garantiti o di debiti di Entità pubbliche brasiliane e di privati - sino al 31/12/1986, calcolati ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo X, punto 2) ed ammontanti rispettivamente a circa Dollari USA 22 milioni, Lire Italiane 2 miliardi e Marchi Tedeschi 0,1 milioni;

iii) dei debiti brasiliani, della stessa categoria di quelli indicati al precedente alinea i), in linea capitale, in scadenza nel periodo 1/1/1987-30/6/1987 e non regolati, ammontanti rispettivamente a circa Dollari USA 53 milioni, Lire Italiane 2,5 miliardi e Marchi Tedeschi 6,6 milioni;

2) considerato che i debiti brasiliani che possono rientrare nel presente Accordo sono quelli per i quali sia stato o venga effettuato entro il termine di ultimo utilizzo dei rispettivi crediti finanziari di cui ai seguenti Articoli I, II e III il deposito da parte del debitore originario presso il Banco Central do Brasil;

3) preso atto che per quanto concerne i debiti della Repubblica Federativa del Brasile o dalla stessa garantiti e quelli del settore privato garantiti dalla Repubblica Federativa del Brasile, i depositi saranno considerati effettuati alla data di scadenza originaria dei debiti stessi;

4) tenuto conto che, per quanto concerne i debiti di Entità pubbliche brasiliane non garantiti dalla Repubblica Federativa del Brasile scaduti dal 1/1/1985 al 15/5/1987 è stato accertato, sulla base degli elementi forniti dal Banco Central do Brasil, che i depositi sono stati tutti effettuati presso lo stesso Banco Central;

   per quanto attiene ai debiti in scadenza a partire dal 16/5/1987 sino al 30/6/1987 si assume, ai fini del calcolo dell'ammontare del debito da ristrutturare, che il deposito presso il Banco Central do Brasil venga effettuato;

5) preso atto che il Banco Central do Brasil, nella sua qualità di agente in nome e per conto della Repubblica Federativa del Brasile, si impegna a domandare ai debitori privati, su richiesta della SACE, di depositare, presso lo stesso Banco Central, l'ammontare in valuta locale equivalente alle somme dovute e che la Repubblica Federativa del Brasile porrà in atto tutte le possibili misure affinché tali depositi siano effettuati;

6) restando inteso che le scadenze derivanti dall'Accordo bilaterale italo-brasiliano firmato a Brasilia il 3/12/1985 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 23/11/1983 sono escluse dalla presente ristrutturazione;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti brasiliani di cui al punto 1) lettera i) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso alla Repubblica Federativa del Brasile (in seguito denominata "Repubblica"), un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 275 milioni restando inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA necessario al regolamento di Lit. 13 miliardi e Marchi Tedeschi 0,2 milioni ai cambi in vigore al momento dell'utilizzo del credito.

Qualora il suddetto importo in Dollari USA non dovesse essere sufficiente all'integrale pagamento degli importi in Dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi indicati al punto 1), lettera i) delle premesse al presente Accordo, la differenza determinatasi resterà a carico diretto della parte brasiliana.

ARTICOLO II

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti brasiliani di cui al punto 1) lettera ii) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso alla "Repubblica" un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 25 milioni restando inteso che in tale importo è

compreso anche il controvalore in Dollari USA necessario al regolamento di Lit. 2 miliardi e Marchi Tedeschi 0,1 milioni ai cambi in vigore al momento dell'utilizzo del credito.

Qualora il suddetto importo in Dollari USA non dovesse essere sufficiente all'integrale pagamento degli importi in Dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi indicati al punto 1), lettera ii) delle premesse al presente Accordo, la differenza determinatasi resterà a carico diretto della parte brasiliana.

ARTICOLO III

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 4 del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero brasiliano firmato a Parigi il 21 gennaio 1987, il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti brasiliani di cui al punto 1) lettera iii) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso alla "Repubblica" un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 60 milioni restando inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA necessario al regolamento di Lit. 2,5 miliardi e Marchi Tedeschi 6,6 milioni ai cambi in vigore al momento dell'utilizzo del credito.

Qualora il suddetto importo in Dollari USA non dovesse essere sufficiente all'integrale pagamento degli importi in Dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi

indicati al punto 1), lettera iii) delle premesse al presente Accordo, la differenza determinatasi resterà a carico diretto della parte brasiliana.

ARTICOLO IV

1) I crediti di cui ai precedenti Articoli I e II e quello di cui all'Articolo III nel caso in cui sia concesso, beneficeranno della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.
   Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalità stabilite dalla SACE ed opportunamente accettato dalla "Repubblica", sarà a carico di quest'ultima.
2) Gli interessi sui citati crediti saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati al tasso di raccolta all'estero maggiorato del margine concordato
   tra la "Repubblica" e gli Istituti che interverranno nell'operazione.
   Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte della "Repubblica" e saranno pagati e trasferiti semestralmente con prima scadenza:
   - il 1° gennaio o il 1° luglio immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi per quanto attiene ai crediti di cui al precedente Articolo I e di cui al precedente Articolo III nel caso in cui sia concesso;

- il 30 giugno o il 31 dicembre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi per quanto attiene al credito di cuì al precedente Articolo II.

3) I titoli rappresentativi dei crediti, negoziabili sul mercato internazionale, saranno emessi dalla "Repubblica".
4) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo dei crediti saranno fissate nella(e) Convenzione(i) finanziaria(e) da stipularsi tra gli Isituti intervenuti nell'operazione e la "Repubblica".
5) Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile si consulterà con il Governo italiano in merito agli Istituti che verranno designati ad intervenire nell'operazione.

ARTICOLO V

Il credito di cui al precedente Articolo I sarà rimborsato in 6 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 1° gennaio 1990 e l'ultima il 1° luglio 1992.

ARTICOLO VI

Il credito di cui al precedente Articolo II sarà rimborsato in 3 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 giugno 1988 e l'ultima il 30 giugno 1989.

ARTICOLO VII

Il credito di cui al precedente Articolo III, nel caso in cui sia concesso, sarà rimborsato in 6 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 1° luglio 1990 e l'ultima il 1° gennaio 1993.

ARTICOLO VIII

I crediti di cui ai precedenti Articoli I e II saranno destinati al pagamento in Italia in favore degli aventi diritto rispettivamente dei debiti per capitale ed interessi contrattuali indicati al punto 1), lettera i) delle premesse al presente Accordo e degli interessi di ritardato regolamento indicati al punto 1), lettera ii) delle premesse stesse.

Gli ammontari dei debiti in questione, dettagliati nelle intese fra la SACE ed il Banco Central do Brasil, potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO IX

1) Il credito di cui al precedente Articolo III, nel caso in cui sia concesso, sarà destinato al pagamento in Italia in favore degli aventi diritto dei debiti in linea capitale indicati al punto 1), lettera iii) delle premesse al presente Accordo.

Gli ammontari dei debiti in questione, dettagliati nelle intese fra la SACE ed il Banco Central do Brasil, potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

2) Le quote per interessi relative alle scadenze dei debiti menzionati al punto 1) del presente Articolo saranno regolate dai debitori originari in favore degli aventi diritto in Italia nelle valute indicate nei contratti e/o convenzioni, alle scadenze originariamente previste.

ARTICOLO X

1) La "Repubblica", tramite il Banco Central do Brasil, si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza originaria ovvero dalla data del deposito presso il Banco Central do Brasil, qualora successiva alla data di scadenza - a seconda che si tratti di debiti della "Repubblica" o dalla stessa garantiti o di debiti di Entità pubbliche brasiliane e di privati - per i debiti di cui al punto 1), lettere i) e iii) delle premesse al presente Accordo e dal 1/1/1987 per quelli di cui al punto 1), lettera ii) delle premesse stesse, fino alla data del suo regolamento totale.

2) Gli interessi di cui al precedente punto 1), dovuti sino al 31/12/1986 sui debiti indicati al punto 1), lettera i) del preambolo al presente Accordo saranno finanziati con il credito di cui all'Articolo II del presente Accordo e saranno calcolati ai tassi di interesse dell' 8,10% p.a., del 13% p.a. e del 5,50% p.a. per quanto concerne rispettivamente i debiti espressi in dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi.

3) a) Gli interessi di cui al precedente punto 1), dovuti dal 1/1/1987 sui debiti di cui al punto 1) del preambolo al presente Accordo saranno calcolati ai tassi di interesse del 7,30% p.a., del 10,40% p.a. e del 4,50% p.a. per quanto concerne rispettivamente i debiti espressi in dollari USA, Lire Italiane, e Marchi Tedeschi.

b) Gli interessi suddetti saranno trasferiti nelle valute indicato nel contratti e/o convenzioni finanziarie entro trenta giorni dalla data di regolamento totale di ciascun debito.

4) Nel caso in cui da parte brasiliana si sia già provveduto a trasferire, anche parzialmente, agli aventi diritto in Italia, somme destinate al regolamento di interessi per il periodo indicato al precedente punto 1), gli interessi menzionati nello stesso punto 1) saranno corrisposti per l'eventuale differenza ancora dovuta.

5) Resta confermato che ove il deposito presso il Banco Central do Brasil da parte delle Entità pubbliche brasiliane o da parte dei debitori privati sia stato effettuato in data successiva a quella contrattualmente prevista, la "Repubblica", tramite il Banco Central do Brasil, pagherà e trasferirà gli interessi di ritardato regolamento, calcolati come previsto ai punti 1), 2) e 3) del presente Articolo, a partire dalla data di detto deposito.

La "Repubblica" tramite il Banco Central do Brasil, si impegna tuttavia a domandare alle Entità pubbliche brasiliane ed ai debitori privati, su domanda in tal senso da parte della SACE, il pagamento degli interessi di ritardato regolamento dovuti dalla data di scadenza contrattuale del debito fino alla data del ripetuto deposito ed a trasferire immediatamente, nelle rispettive valute contrattuali, tali interessi.

ARTICOLO XI
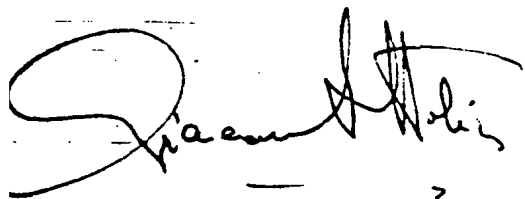
Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattualmente assunti tra le Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti brasiliani menzionati nel Preambolo all'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e la data di scadenza.

ARTICOLO XII
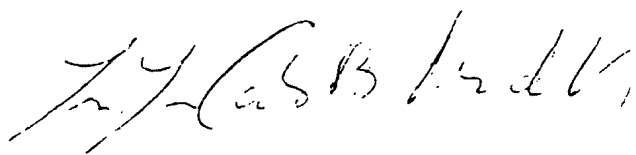
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà valido fino a che i crediti di cui ai precedenti Articoli I e II e quello di cui all'Articolo III, nel caso sia concesso, saranno stati interamente rimborsati per capitale ed interessi.

Fatto a Roma il 19 giugno 1987 in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

B) SCAMBI DI NOTE

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE BRASILIANA

Roma, 19 giugno 1987

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n.1 in data odierna, redatta nei seguenti termini:

"Signor Presidente,

1) in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero brasiliano firmato a Parigi il 21 gennaio 1987 ed in relazione a quanto previsto all'Articolo III dell'Accordo firmato in data odierna;

con riferimento ai debiti brasiliani in linea capitale verso l'Italia in scadenza nel periodo 1/1/1987-30/6/1987 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori, nonchè ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre 360 giorni derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 31/3/1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE);

tenuto conto che i debiti in questione, dettagliati nelle intese tra SACE e Banco Central do Brasil potranno essere modificati di comune accordo, fra il Governo della Repubblica Federativa del Brasile e il Governo della Repubblica Italiana;

considerato che i debiti brasiliani che possono rientrare nelle intese di cui alla presente sono quelli per i quali sia stato o sia in futuro effettuato il deposito da parte del debitore presso il Banco Central do Brasil;

preso atto che per quanto concerne i debiti della Repubblica Federativa del Brasile o dalla stessa garantiti e quelli del settore privato garantiti dalla Repubblica Federativa del Brasile i depositi saranno considerati effettuati alla data di scadenza originaria dei debiti stessi;

tenuto conto che per quanto concerne i debiti di Entità pubbliche brasiliane non garantiti dalla Repubblica Federativa del Brasile, scaduti dal 1/1/1987 al 15/5/1987, è stato accettato , sulla base degli elementi forniti dal Banco Central do Brasil, che i depositi sono stati tutti effettuati presso lo stesso Banco Central, e che per quanto attiene ai debiti in scadenza dal 16/5/1987 al 30/6/1987 si assume che il deposito presso il Banco Central do Brasil venga effettuato;

preso atto che il Banco Central do Brasil, nella sua qualità di agente in nome e per conto della Repubblica Federativa del Brasile, si impegna a domandare ai debitori privati, su richiesta della SACE, di depositare, presso lo stesso Banco Central, l'ammontare in valuta locale equivalente alle somme dovute e che la Repubblica Federativa del Brasile porrà in atto tutte le possibili misure affinchè tali depositi siano effettuati;

restando inteso che le scadenze derivanti dall'Accordo bilaterale italo-brasiliano firmato a Brasilia il 3/12/1985 in applicazione del Processo Verbale multilaterale di Parigi del 23/11/1983 sono escluse dalle intese di cui alla presente lettera;

restando altresì convenuto che le quote per interessi relative alle scadenze dei debiti menzionati al punto 1) della presente lettera saranno regolate dai debitori originari in favore degli aventi diritto in Italia nelle valute indicate nei contratti e/o convenzioni, alle scadenze originariamente previste;

ho l'onore di comunicarLe che - qualora le condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 4 del citato Processo Verbale di Parigi del 21 gennaio 1987 non si verifichino - la Repubblica Federativa del Brasile, tramite il Banco Central do Brasil, si impegna a trasferire, nelle valute indicate nei contratti e/o convenzioni finanziarie, in favore degli aventi diritto in Italia, i debiti in linea capitale sopra menzionati come segue:

- 1/3 al 31 luglio 1987;
- 1/3 al 30 settembre 1987;
- 1/3 al 31 dicembre 1987.

2) Sull'ammontare totale di ciascun debito ristrutturato ai sensi delle intese di cui alla presente lettera, la Repubblica Federativa del Brasile, tramite il Banco Central do Brasil, s'impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia interessi, a decorrere dalla data di scadenza originaria del debito fino alla data di regolamento del debito

stesso quanto ai debiti della Repubblica Federativa del Brasile o dalla stessa garantiti ovvero dalla data del deposito - qualora successiva alla data di scadenza - sino alla data del regolamento quanto ai debiti di Entità pubbliche brasiliane ed ai debiti di privati, ai tassi di interesse del 7,30% p.a., del 10,40% p.a. e del 4,50% p.a., rispettivamente per i debiti espressi in Dollari USA, Lire Italiane e Marchi Tedeschi.

Gli interessi suddetti saranno regolati nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie alle stesse date previste all'ultimo paragrafo del punto 1) della presente lettera.

3) Resta confermato che ove il deposito presso il Banco Central do Brasil da parte delle Entità pubbliche brasiliane o dei debitori privati sia stato effettuato in data successiva a quella contrattualmente prevista, la Repubblica Federativa del Brasile, tramite il Banco Central do Brasil, pagherà e trasferirà gli interessi di ritardato regolamento calcolati come previsto al precedente punto 2), a partire dalla data di detto deposito.
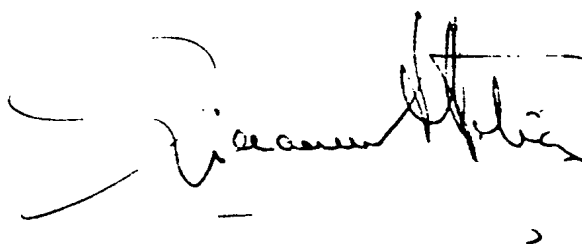
La Repubblica Federativa del Brasile, tramite il Banco Central do Brasil, si impegna tuttavia a domandare alle Entità pubbliche ed ai debitori privati originari, su domanda in tal senso da parte della SACE, gli interessi di ritardato regolamento dovuti dalla data di scadenza contrattuale del debito fino alla data del ripetuto deposito ed a trasferire immediatamente, nelle rispettive valute contrattuali, tali interessi.

4) Le intese di cui alla presente lettera non pregiudicano i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti brasiliani menzionati nel precedente punto 1). Pertanto nessuna disposizione delle stesse intese potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione."

Le confermo, pertanto, l'accordo del mio Governo su quanto precede.

La prego di voler accettare, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.
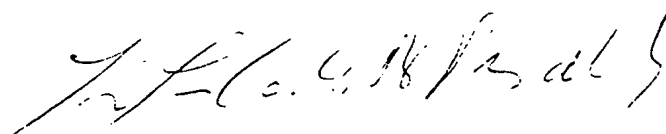
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE BRASILIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, 19 giugno 1987

Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto all'Articolo X, punti 2) e 3) dell'Accordo firmato in data odierna ed al punto 2) della lettera n. 1 inviataLe in data odierna, Le confermo l'accordo del Governo della Repubblica Federativa del Brasile a che, qualora l'avente diritto italiano ne faccia richiesta per il tramite della SACE, gli interessi di ritardato regolamento vengano corrisposti e trasferiti da parte brasiliana dalla data di scadenza contrattuale sino alla data dell'indennizzo da parte della stessa SACE nella misura prevista a tale titolo nei contratti e/o convenzioni finanziarie.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE BRASILIANA

Roma, 19 giugno 1987

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n.2 in data odierna, redatta nei seguenti termini:
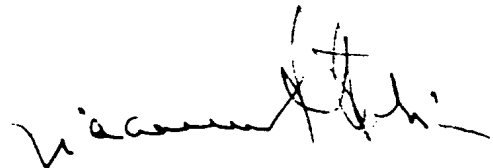
"Signor Presidente,

in relazione a quanto previsto all'Articolo X, punti 2) e 3) dell'Accordo firmato in data odierna ed al punto 2) della lettera n. 1 inviataLe in data odierna, Le confermo l'accordo del Governo della Repubblica Federativa del Brasile a che, qualora l'avente diritto italiano ne facci richiesta per il tramite della SACE, gli interessi di ritardato regolamento vengano corrisposti e trasferiti da parte brasiliana dalla data di scadenza contrattuale sino alla data dell'indennizzo da parte della stessa SACE nella misura prevista a tale titolo nei contratti e/o convenzioni finanziarie.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione."

Le confermo, pertanto, l'accordo del mio Governo su quanto precede.

La prego, Signor Presidente, di gradire i sensi della mia più alta considerazione.

LXXIV

22 giugno 1987, Harare

Accordo fra Italia e Zimbabwe sullo *status* degli esperti assegnati all'Ufficio per la cooperazione economica presso l'Ambasciata d'Italia ad Harare (1).

ACCORDO

The Government of the Italian Republic, within the framework of the co-operation Programme between Zimbabwe and Italy intends to establish a Technical Co-operation Unit at the Embassy of Italy in Harare, made up of three members.

1. <u>Functions of Technical Co-operation Unit</u>

The technical unit of co-operation, which operate under the political responsibility, administration, co-ordinating and constant surveillance of the Italian Embassy in Harare will perform the following functions:-

(1) technical and financial pre-valuation of initiatives of co-operation for which Italian aid is requested:

(2) control of the progress and co-ordination of the initiatives being implemented and of their respective components (personnel, assets and equipment), relative to technical administrative and accounting aspects;

(3) technical appraisal of the effectiveness of the co-operation initiatives.

(4) execute all customs and fiscal formalities relative to the co-operation initiatives and concerning personnel as well as assets and equipment forwarded within such initiatives;

(1) Entrata in vigore: 22 giugno 1987.

(5) Any other function of technical and operative character which the Embassy may wish to entrust to such Unit to ensure an efficient progress of the programme (programmes) of co-operation.

II. Obligations of the personnel serving in the technical co-operation Unit

The personnel of the Technical Co-operation Unit formally undertakes to:-

(a) respect and comply with the laws in force in Zimbabwe;

(b) abstain from behaving in any manner which would be contrary to the duties arising from the assignment and to abstain from any action which could damage the good relations between the Republic of Italy and the Republic of Zimbabwe.

III. Personnel of the Technical Co-operation Unit shall enjoy:-

(a) the exemption from customs duty and any other form of taxation in respect of the importation and re-exportation of personal and household effects, including one motor-vehicle, equipment and professional apparatus which they bring with them on their first arrival;

(b) the exemption from any form of taxation in respect of renumerations and allowances received from the Government of the Republic of Italy;

(c) the exemption from currency exchange restrictions regarding funds introduced into Zimbabwe from external sources and free use

of external accounts fed exclusively by foreign sources;

(d) the immunity from civil or criminal responsibility for acts and omissions committed in the course of duty, unless such actions and omissions are of a fraudulent nature.

IV. Obligations of the Republic of Zimbabwe
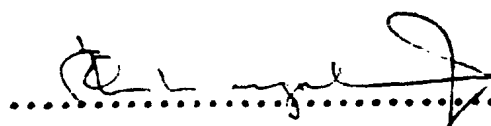
(a) To notify the Embassy of Italy immediately should any member of the technical personnel or a family member of the said personnel be arrested, held in detention or should any criminal proceedings be instituted against any such person;

(b) to provide entry and exit visas and any other permit or authorisation which may be reouired to all members of the technical personnel, their immediate family and dependants;

(c) to provide documents of identity whereby local authorities will give the experts whatever assistance may be required to enable them to carry out their duties;

(d) to exempt the personnel from all forms of military service;

(e) to facilitate repatriation in the event of an international crisis affecting the safety of foreign citizens;

(f) to grant the personnel in consultation with the administrative agency freedom of movement within all areas of the country related to co-operation programmes financed by Italy;

(g) to give the personnel the same treatment as that accorded to the technical personnel sent to Zimbabwe by any other

country and by International Organisations, including the United Nations Organisations.

Done at Harare on this Twenty second day of June 1987.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF ZIMBABWE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica italiana, nel quadro del Programma di cooperazione tra lo Zimbabwe e l'Italia, intende istituire un Ufficio di Cooperazione Tecnica presso l'Ambasciata d'Italia ad Harare, costituito da tre membri.

1. Funzioni dell'Ufficio per la Cooperazione Tecnica

L'Ufficio per la Cooperazione Tecnica, che opera sotto la responsabilità politica, l'amministrazione, il coordinamento e il controllo continuo dell'Ambasciata d'Italia ad Harare, espleterà le seguenti funzioni:

(1) preventiva valutazione tecnica e finanziaria delle iniziative di cooperazione per le quali viene richiesto l'aiuto italiano;

(2) controllo del progresso e del coordinamento delle iniziative che vengono attuate e dei loro rispettivi elementi costitutivi (personale, beni ed attrezzature) relativo agli aspetti tecnici, amministrativi e contabili;

(3) valutazione tecnica dell'efficacia delle iniziative di cooperazione;

(4) esecuzione di tutte le formalità doganali e fiscali relative alle iniziative di cooperazione e concernenti il personale nonchè i beni e le attrezzature spediti nell'ambito di tali iniziative;

(5) ogni altra funzione di carattere tecnico ed operativo che l'Ambasciata possa desiderare

di affidare a tale Ufficio per assicurare un progresso efficace del programma (programmi) di cooperazione.

II. Obblighi del personale che presta la propria attività presso l'Ufficio di Cooperazione tecnica

Il personale dell'Ufficio di Cooperazione Tecnica s'impegna formalmente a:

(a) rispettare ed uniformarsi alle leggi in vigore in Zimbabwe;

(b) astenersi da un qualsiasi comportamento che possa essere contrario agli obblighi derivanti dall'incarico, nonchè da qualsiasi azione che possa danneggiare le buone relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zimbabwe.

III. Il personale dell'Ufficio di Cooperazione Tecnica godrà di:

(a) l'esenzione dai dazi doganali e da ogni altro tipo di tassazione per quanto concerne l'importazione e la ri-esportazione del personale e di oggetti di uso personale, ivi inclusi un motoveicolo, le attrezzature e gli strumenti professionali che essi portano con sè al loro primo arrivo;

(b) l'esenzione da ogni tipo di tassazione sulle remunerazioni e le indennità ricevute dal Governo della Repubblica italiana;

(c) l'esenzioni dalle restrizioni ai cambi valutari concernenti fondi entrati nello Zimbabwe provenienti da fonti esterne e l'utailizzo gratuito di conti esterni provenienti esclusivamente da fonti straniere;

(d) l'immunità dalla responsabilità civile o penale per atti e omissioni compiuti nel corso dell'espletamento delle loro funzioni, a meno che tali atti ed omissioni non siano di natura fraudolenta.

IV. Obblighi della Repubblica dello Zimbabwe

(a) Notificare immediatamente l'Ambasciata d'Italia qualora un membro del personale tecnico o un familiare di detto personale venga arrestato o trattenuto o qualora venga intentata un'azione penale contro tale persona;

(b) fornire visti di ingresso e di uscita ed ogni altro tipo di permesso o di autorizzazione che possa essere richiesto a tutti i membri del personale tecnico, ai loro familiari più diretti e persone a carico;

(c) fornire documenti d'identità e assicurare agli esperti - da parte delle autorità locali- qualsiasi tipo di assistenza possa essere necessario per metterli in grado di svolgere i loro compiti;

(d) esentare il personale da tutte le forme di servizio militare;

(e) facilitare il rimpatrio qualora si verifichi una crisi internazionale che metta a repentaglio la sicurezza dei cittadini stranieri;

(f) accordare al personale, di consulta con l'ente amministrativo, libertà di circolazione in tutte le zone del paese interessate dai programmi di cooperazione finanziati dall'Italia;

(g) accordare al personale lo stesso trattamento accordato al personale tecnico mandato in

Zimbabwe da un qualsiasi altro paese e dalle Organizzazioni Internazionali, ivi incluse le Organizzazioni delle Nazioni Unite.

Fatto ad Harare il 22 giugno 1987

Per il Governo italiano

Per il Governo dello Zimbabwe

LXXV

24 giugno 1987, Islamabad

Memorandum d'Intesa fra Italia e Pakistan per il prolungamento del programma di sviluppo integrato con allegato (1).

A) MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, nell'ambito dell'Accordo quadro per la Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato ad Islamabad il 20/8/1975, desiderosi di rafforzare gli esistenti legami di amicizia e mutua comprensione e consci dell'importanza del settore agricolo per lo sviluppo sociale ed economico, concordano di stipulare il presente Memorandum per il prolungamento del programma di Sviluppo Integrato in campo agricolo per l'anno 1987.

Art. 1 - Obiettivi del progetto.

Il principale obiettivo del progetto è di prestare assistenza agronomica e meccanica intesa a consolidare e diversificare il trasferimento tecnologico realizzato durante la prima fase del progetto a garanzia della stabilizzazione nel tempo degli alti rendimenti ottenuti.

Art. 2 - Enti di esecuzione.

2.1. Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan designa il P.A.R.C. - Pakistan Agricultural Research Council - quale Ente responsabile per l'esecuzione dei suoi impegni derivanti dal presente Memorandum.

2.2. Su designazione del Ministero delle Finanze e degli Affari Economici pakistano, il Governo della Repubblica Italiana indica la Società "FIAT Trattori S.p.A." di Torino quale Ente responsabile per l'esecuzione dei suoi impegni derivanti dal presente Memorandum.

Art. 3 - Impegni del Governo Italiano.

Il Governo Italiano finanzierà l'acquisto del seguente materiale, elencato in dettaglio nell'allegato 1 ed i seguenti servizi:

3.1. macchine agricole, attrezzature e utensileria da officina ad integrazione sia del precedente parco macchine, sia delle esistenti officine a disposizione del programma tanto per le attività da svolgersi nei lotti dimostrativi che per i servizi di assistenza da prestare a favore degli agricoltori;

3.2. assistenza tecnica da parte di esperti italiani in Pakistan per un totale di 57,5 mesi/uomo;

3.3. formazione di tecnici pakistani in Italia per un totale di 9 mesi/uomo.

---

(1) Entrata in vigore: 24 giugno 1987.
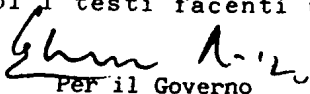
Art. 4 - Impegni del Governo Pakistano

Il Governo Pakistano finanzierà e/o renderà disponibili i seguenti servizi e agevolazioni:

4.1. messa a disposizione dei terreni, degli edifici, delle infrastrutture agricole e dei servizi locali per organizzare e gestire i lotti dimostrativi;

4.2. personale qualificato e relativi servizi necessari per l'esecuzione del progetto, inclusi quelli da destinare al rafforzamento dell'attività di divulgazione agricola;

4.3. uffici ammobiliati per gli esperti italiani ed il personale assegnato al progetto nelle aree del progetto;

4.4. spese per la movimentazione, lo sdoganamento, il magazzinaggio ed il trasporto all'interno del macchinario, e dei materiali forniti dalla parte italiana;

4.5. manutenzione e spese correnti per tutto il macchinario agricolo, i veicoli e l'equipaggiamento utilizzati nel progetto;

4.6. garanzia agli esperti italiani che lavorano in Pakistan per l'esecuzione del progetto di agevolazioni e privilegi non inferiori a quelli garantiti ad esperti provenienti da Paesi Terzi od Organismi Internazionali che lavorano ed operano in programmi di cooperazione tecnica;

4.7. esenzione dei macchinari donati dal Governo Italiano da tasse, formalità doganali o imposizioni fiscali di qualunque tipo.
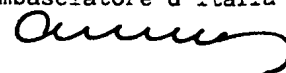
Art. 5 - Validità.

5.1. Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della sua firma, rimarrà valido fino al completamento delle attività, in esso descritte e potrà essere prorogato qualora vi sia il consenso di entrambi le parti.

5.2. Il presente Memorandum, che è stipulato in armonia con l'Art. 2 dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è di natura tecnica e si propone di stabilire le responsabilità amministrative dei due Governi in relazione alla esecuzione del progetto nel quadro del citato Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra i due Paesi.

5.3. Il presente Memorandum può essere emendato in qualunque momento con il mutuo consenso di entrambi i Governi mediante uno Scambio di Lettere.

5.4. Qualunque controversia che sorga dall'interpretazione o dalla esecuzione del Presente Memorandum verrà composta in via amichevole mediante consultazioni o negoziati fra i due Governi.

5.5. Il presente Memorandum, redatto in due copie, è stato firmato a Islamabad il 24 giugno, 1987, ciascuna copia in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Islamica del Pakistan
Abdul Ghafoor Mirza
Economic Affairs Division

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Amedeo de Franchis
Ambasciatore d'Italia

B) ALLEGATO

Lista del macchinario agricolo ed utensili da officina
donati dal Governo Italiano

1)	Essicatoi meccanici	3
2)	Coltivatori estirpatori a 11 punte	13
3)	Coltivatori estirpatori a 13 punte	20
4)	Aratri reversibili a 3 vomeri	12
5)	Aratri reversibili a 2 vomeri	6
6)	Aratri reversibili a 3 dischi	6
7)	Aratri reversibili a 2 dischi	6
8)	Trinciastocchi	3
9)	Accessori per seminatrice di mais Comprensivi di: - 1 conta ettari - 4 ruote di gomma per terreni umidi - gruppi di semina per semi oleosi e leguminose	15
10)	Accessori per sarchiatrice comprensivi di: - 5 attrezzi per dissodamento con ali regolabili su parallelogramma aggiuntivo	15
11)	Accessori per seminatrice comprensivi di: - rompitraccia - erpici copriseme	28
12)	Rulli spianatori	6
13)	Rulli rompicrosta	6
14)	Ruote a gabbia (coppia)	6
15)	Vangatrici	3
16)	Equipaggiamenti/Accessori per la raccolta di semi oleosi con mietitrebbia	4
17)	Ruote per trattori (coppia) per uso durante i trattamenti antiparassitari	6
18)	Trattori a 4 ruote motrici da 80 CV	3
19)	Gruette posteriori	3
20)	Falcia trincia caricatrici	2
21)	Misuratori di umidità per granaglie	3
22)	Erpici rotanti	6
23)	Zappatrici	6
24)	Ruote (treni completi) per trattori in uso nei lavori di aratura	12
25)	Imballatrice	1
26)	Attrezzi da officina specifici per manutenzione	assortiti

Parti di ricambio equivalenti
al 25% del costo complessivo delle
attrezzature.

LXXVI

25 giugno 1987, Addis Abeba

Accordo fra Italia ed Etiopia per la concessione di un credito finanziario da utilizzare per l'attuazione del progetto della fabbrica tessile di Awassa (1).

ACCORDO

The Provisional Military Government of Socialist Ethiopia and the Government of the Republic of Italy, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two Countries, have agreed upon the following:

ARTICLE 1

The Italian Government undertakes to authorize - under the provision of the Italian Law n° 49 of February 26th, 1987 - the "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (Mediocredito Centrale) to grant to the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia a financial credit of US dollars 26 million to be utilized for the implementation of the Awassa Textile Factory Project.

ARTICLE 2

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

- reimbursement in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty-six) months after the date of each drawdown;
- interest rate of 1.5 per cent (one point five per cent) per annum.

(1) Entrata in vigore: 25 giugno 1987.

ARTICLE 3
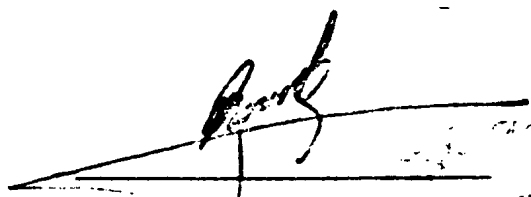
The technical arrangements and other conditions governing the above mentioned credit will be established under a separate financial convention between the Mediocredito Centrale and the National Bank of Ethiopia acting in the name and on behalf of the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia as soon as the said Mediocredito Centrale will be in possession of the required governmental authorization.

ARTICLE 4
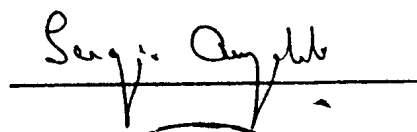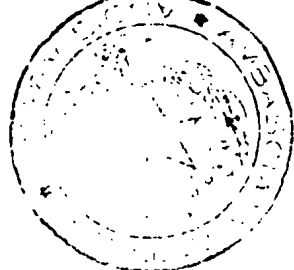
This Agreement shall come into force on the day of its signature and it shall remain in force until the last payment to the Mediocredito Centrale, due under previous Article 2, is made.

Done in Addis Ababa on this 25 day of June 1987 in two original copies in English, both being equally authentic.

FOR THE PROVISIONAL MILITARY GOVERNMENT OF SOCIALIST ETHIOPIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo Militare Provvisorio della Repubblica Socialista d'Etiopia e il Governo della Repubblica italiana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano s'impegna ad autorizzare - ai sensi della Legge italiana n.49 del 26 febbraio 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (Mediocredito Centrale) ad accordare al Governo Militare Provvisorio della Repubblica Socialista d'Etiopia un credito finanziario di 26 milioni di dollari USA da utilizzare per l'attuazione del Progetto della Fabbrica Tessile di Awassa.

ARTICOLO 2

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà accordato alle seguenti condizioni:

- rimborso in 20 (venti) rate semestrali uguali e consecutive in quota capitale, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo ciascun pagamento;
- tasso d'interesse dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) all'anno.

ARTICOLO 3

Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il credito summenzionato saranno sta-

bilite con una convenzione finanziaria separata tra il Mediocredito Centrale e la Banca Nazionale d'Etiopia , agente in nome e per conto del Governo Militare Provvisorio della Repubblica Socialista d'Etiopia non appena il detto Mediocredito Centrale sarà in possesso dell'autorizzazione governativa richiesta.

ARTICOLO 4

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e rimarrà in vigore fino a quando sarà stato effettuato l'ultimo pagamento al Mediocredito Centrale, ai sensi dell'Articolo 2 summenzionato.

Fatto ad Addis Abeba il 25 giugno 1987 in due copie originali in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Militare Provvisorio della
Repubblica Socialista d'Etiopia

Per il Governo della
Repubblica Italiana

LXXVII

29 giugno 1987, Yaoundè

Accordo fra Italia e Camerun per la concessione di un credito di aiuto (1)

ACCORDO

Le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République du Cameroun, dans l'esprit d'amitié et de coopération entre les deux Pays, ont agrée sur ce qui suit :

Article 1

Le Gouvernement italien octroie - aux termes de la loi n. 49 du 26 février 1987 - au Gouvernement de la République du Cameroun, par l'entremise de l'Istituto Generale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale), un crédit d'aide destiné à financer la construction des hôpitaux de Yagoua et Bertoua.

Le montant du crédit sera équivalent à 13,37 millions d' ECUS, mobilisables en tranches suivant le progrés des travaux, à réaliser par une Entreprise italienne.

Article 2

Le crédit sera accordé aux conditions suivantes :

- remboursement en vingt versements semestriels consécutifs et égaux, la première échéance cent vingt six mois après la date établie dans une Convention financière qui sera concordée entre Mediocredito Centrale et l'Autorité désignée par le Gouvernement du Cameroun ;
- taux d'intérêt de 1,50 % par an.

(1) Entrata in vigore: 29 giugno 1987.
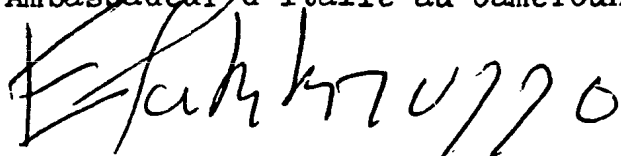
Article 3

Cet Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur jusqu'au jour où le remboursement du capital et des intérêts, dont à l'article 2, sera complété.

Fait en double exemplaire à Yaoundé, le 29 JUIN 1987

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE

Francesco LABBRUZZO
Ambassadeur d'Italie au Cameroun

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Sadou HAYATOU
Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cameroun, nello spirito di amicizia e di cooperazione tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo italiano accorda- ai sensi della Legge del 26.2.1987 n.49 - al Governo della Repubblica del Cameroun, tramite l'Istituto generale per il Credito a medio termine (Mediocredito Centrale), un credito di aiuto destinato a finanziare la costruzione degli ospedali di Yagoua e Bertoua.

L'importo del credito sarà equivalente a 13,37 milioni di ECUS, Utilizzabili in "tranches",in base allo stato di avanzamento dei lavori che saranno effettuati da un'impresa italiana.

Articolo 2

Il credito sarà accordato alle seguenti condizioni:

- rimborso in venti rate semestrali consecutive ed uguali, la prima a scadere 126 mesi dopo la data stabilita in una Convenzione finanziaria che sarà concordata tra Mediocredito Centrale e l'Autorità designata dal Governo del Cameroun;
- tasso d'interesse di 1,50 %'anno.

Articolo 3

Detto Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore fino al giorno in cui sarà completato il rimborso del capitale e degli interessi, di cui all'art. 2.

Fatto in doppio esemplare a Yaoundé, il 29 giugno 1987

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Francesco LABRUZZO
Ambasciatore d'Italia
in Cameroun

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMEROUN

Sadou HAYATOU
Ministro del Piano e dell'Assetto del Territorio

LXXVIII

4 luglio 1987, Dakar

Accordo di cooperazione fra Italia e Senegal, relativo all'Unità tecnica di cooperazione (1)

ACCORDO

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

CONSIDERANT , les liens de solidarité et de fraternité qui les unissent ;

DESIREUX de renforcer, d'approfondir et d'élargir la coopération entre les deux Pays ;

SOUCIEUX de veiller à la mise en place d'une Unité technique de Coopération (U.T.C

DECIDENT de conclure le présent Accord pour régir l'Unité Technique de Coopération italienne (U.T.C.)

TITRE I : FONCTIONS DE L'UNITE TECHNIQUE DE COOPERATION

ARTICLE PREMIER :

L'Unité Technique de Coopération, qui opère sous la responsabilité politi la direction, la coordination et la haute vigilance de l'Ambassade d'Italie , est chargée des fonctions suivantes :

a) evaluation technique et financière préalable des initiatives de coopér pour lesquelles est demandée l'intervention italienne ;

b) contrôle et coordination, y compris le profil technique et la gest comptable, les initiatives en cours d'exécution et de leurs éléments respecti (personnel, biens , équipements etc...) ;

c) evaluation technique de l'efficacité des initiatives de cooperation en

(1) Entrata in vigore: 4 luglio 1987.

d) expédition des affaires douanières et fiscales relatives aux initiativ de coopération pour ce qui concerne le personnel, les biens et les équipements envoyes pour leur réalisation ;

e) toute autre fonction à caractère technique et opérationnel qui lui ser confiée par l'Ambassade pour assurer les bons résultats des initiatives de cooperation.

TITRE II : DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL EN SERVICE AUPRES DE L'UNITE TECHNIQUE DE COOPERATION

ARTICLE 2 :

Les Membres de l'Unité Technique de Coopération se doivent :

a) d'observer scrupuleusement et de respecter les lois, règlements et les usages en vigueur au Sénégal ;

b) de s'abstenir de tout comportement contraire aux devoirs propres de le fonctions, ainsi que toutes manifestations susceptibles de nuire aux bonnes relations entre la République italienne et la République du Sénégal ;

c) de n'exercer sur le territoire de la République du Sénégal, aucune activité lucrative.

TITRE III : PRIVILEGES ET IMMUNITES POUR LES MEMBRES DE L'UNITE TECHNIQUE DE COOPERATION

ARTICLE 3 :

Le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à garantir aux membres de l'U.T.C. :

a) pendant une duréé maximale de six mois, l'exonération des droits et taxes pour leurs effets et objets personnels importés lors de leur première installation au Sénégal ;

b) la possibilité d'importer en admission temporaire, un véhicule par ménage pour leur usage personnel, ce véhicule ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit sans autorisation de l'Administration sénégalaise ,

c) l'exemption de toutes formes d'impositions sur retributions et indemnités à la charge du Gouvernement de la République italienne. Il est entendu que l'exemption ne porte pas sur les taxes pour services particuliers rendus ,

d) l'exemption des restrictions monétaires en rapport avec le change sur fonds introduits de sources étrangères et libre disposition des comptes étrangers alimentés exclusivement par des sources étrangeres ,

e) l'immunité de poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris parc et écrits), dans la limite de ce qui est accordé au personnel administratif et technique en service auprès de l'Ambassade ;

f) une prompte communication à l'Ambassade d'Italie en cas d'arrestatic ou de détention de l'agent technique et des membres de sa famille en cas d'actic pénale ;

g) la concession à titre gratuit pour l'expert, sa famille et ses dépendants des visas d'entrée , de séjour et de sortie ;

h) la concession de documents d'identité, sur présentation desquels les autorités locales sont tenues de fournir à l'expert toute l'assistance nécessair à son travail ;

i) l'aide au rapatriement en cas de crise grave susceptible de porter préjudice à la sécurité des étrangers ;

j) la libre circulation dans toute zone du pays intéressée par les proç de coopération financés par l'Italie sous réserve des zones de sécurité ;

k) l'application des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, analogiquement à ce qui est prévu pour le personnel administratif et technique qui prête son service auprès de l'Ambassade

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4 : Le Gouvernement de la République italienne prend en charge les oe l'U.T.C.

ARTICLE 5 · Le Gouvernement sénégalais accorde l'exonération de tous droits et taxes pour l'importation et l'achat de l'équipement et des véhicules nécessaire au fonctionnement de l'U.T.C.

ARTICLE 6 . Les différends nés de l'application ou de l'interprétation dudit Accord sont réglés par négociation, par voie diplomatique.
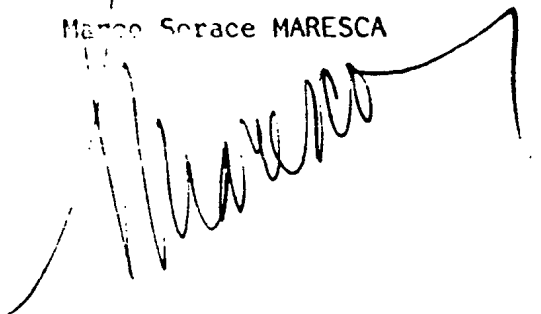
ARTICLE 7 : Le present Accord entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 8 Il peut être dénoncé , à tout moment par l'une des Parties , après un préavis de trois (3) mois./-

Fait à Dakar, le 4 juillet 1987

ur le Gouvernement de la République italienne
Son Excellence Monsieur
Marco Sorace MARESCA

bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne

Pour le Gouvernement de la Républiqu du Sénégal
Son Excellence Monsieur
Ibrahima FALL

Ministre des Affaires étrangèr

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

E

ILGOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIDERANDO i vincoli di solidarietà e di fraternità che li uniscono;

DESIDEROSI di rafforzare, approfondire e allargare la cooperazione tra i due Paesi;

PREOCCUPATI di vigilare sull'insediamento di una Unità Tecnica di Cooperazione (U.T.C.)

DECIDONO di concludere il presente Accordo per regolamentare l'Unità Tecnica di Cooperazione italiana (U.T.C.)

TITOLO I: FUNZIONI DELL'UNITA' TECNICA DI COOPERAZIONE

ARTICOLO PRIMO:

L' Unità Tecnica di Cooperazione, che opera sotto la responsabilità politica, la direzione, il coordinamento e l' alta vigilanza dell'Ambasciata d'Italia, è incaricata delle seguenti mansioni:

a) valutazione tecnica e finanziaria preliminare delle iniziative di cooperazione per le quali è richiesto l'intervento italiano;

b) controllo e coordinamento, ivi compreso il profilo tecnico e la gestione contabile, le iniziative in fase di esecuzione ed i loro rispettivi elementi (personale, beni, attrezzature ecc.)

c) valutazione tecnica dell'efficacità delle iniziative di cooperazione;

d) espletamento delle pratiche doganali e fiscali relative alle iniziative di cooperazione per quanto riguarda il personale, i beni e le attrezzature inviate per la loro realizzazione;

e) ogni altra funzione di natura tecnica ed operativa che sarà affidata all'U.T.C. dall'Ambasciata per garantire i buoni risultati delle iniziative di cooperazione.

TITOLO II: DOVERI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' TECNICA DI COOPERAZIONE.

ARTICOLO 2

I membri dell'Unità tecnica di Cooperazione sono tenuti a:

a) osservare scrupolosamente e rispettare le leggi, regolamenti ed usi in vigore in Senegal;

b) astenersi da ogni comportamento contrario ai doveri delle loro funzioni, nonché da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal;

c) non esercitare, sul territorio della Repubblica del Senegal, alcuna attività a fini di lucro.

TITOLO III: PRIVILEGI ED IMMUNITA' PER I MEMBRI DELL'UNITA' TECNICA DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica del Senegal s'impegna a garantire ai membri dell'U.T.C.:

a) l'esenzione, per una durata massima di sei mesi, da diritti e tasse per i loro effetti ed oggetti personali importati al momento della loro prima sistemazione in Senegal;

b) la possibilità di avvalersi di un regime di importazione temporanea per un auto-veicolo a famiglia , per uso personale, il quale autoveicolo non può essere ceduto a titolo oneroso o gratuito senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Senegalese;

c) l'esenzione da ogni forma d'imposta su retribuzioni ed indennità a carico del Governo della Repubblica italiana, ad eccezione delle tasse percepite quali corrispettivo di servizi particolari resi;

d) l'esenzione da restrizioni monetarie relative al cambio su fondi provenienti da fonti estere e libera disposizione di conti esteri alimentati esclusivamente da fonti estere;

e) l'immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali (compresi parole e scritti), nei limiti di quanto concesso al personale amministrativo e tecnico in servizio presso l'Ambasciata;

f) una tempestiva comunicazione all'Ambasciata d'Italia, in caso di arresto o di detenzione dell'agente tecnico e dei membri della sua famiglia in caso di azione penale;

g) il rilascio a titolo gratuito all'esperto alla sua famiglia ed ai suoi dipendenti, dei visti di entrata, di soggiorno e di uscita;

h) il rilascio di documenti di identità, a presentazione dei quali le Autorità locali sono tenute a fornire all'esperto tutta l'assistenza necessaria al suo lavoro;

i) le agevolazioni di rimpatrio in caso di grave emergenza che possa pregiudicare la sicurezza degli stranieri;

j) la libera circolazione in ogni regione del paese implicata nelle iniziative di cooperazione finanziate dall'Italia, fatte salve determinate zone di sicurezza;

k) l'attuazione delle norme della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, in analogia a quanto previsto per il personale amministrativo e tecnico che presta servizio presso l'Ambasciata.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 4: Il Governo della Repubblica italiana prende a carico i membri dell'U.T.C.

ARTICOLO 5: Il Governo del Senegal concede l'esenzione da ogni diritto e tassa per l'importazione e l'acquisto dell'attrezzatura e dei veicoli necessari al funzionamento dell'U.T.C.

ARTICOLO 6: Ogni controversia che sorga dall'attuazione o dalla interpretazione del presente Accordo, sarà regolata mediante negoziato per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 7: Il presente Accordo entra in vigore al momento della sua firma.

ARTICOLO 8: Può essere denunciato in ogni tempo, da una delle Parti, dopo preavviso di tre(3) mesi.

Fatto a Dakar, il 4 luglio 1987

Per il Governo della Repubblica Italiana

S.E. Marco Sorace MARESCA

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica del Senegal

S.E. Ibrahim FALL

Ministro degli Affari Esteri

LXXIX

13 luglio 1987, Mogadiscio

Protocollo fra Italia e Somalia per la realizzazione di un programma di estrazione ed impiego della pietra di gesso a Belet-Weyn (1).

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Somala, nel quadro della cooperazione esistente tra i due Paesi ed in conformità a quanto esposto nel "Final document on the Italian Programme in favour of refugees" del 31.03.1985, si impegnano a realizzare un programma di estrazione ed impiego della pietra di gesso a Belet-Weyn.

Art. I

Il Governo Italiano è rappresentato dal Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri quale responsabile degli obblighi che comporta questo programma.

Il Dipartimento ne affida la realizzazione alla ONG "Africa 70" di Milano.

I rapporti tra Governo Italiano e la suddetta ONG sono regolati dalle leggi italiane.

Per parte sua il Governo Somalo, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, affida la realizzazione del programma di estrazione del gesso al Ministero delle Rosorse Minerarie ed Idriche in collaborazione con il NRC - HIRAN e le Autorità Regionali del Hiran. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi alla estrazione, verranno mantenuti i rapporti con il Ministero delle Risorse Minerarie.

Art. II

Il programma, che intende diffondere l'impiego della pietra di gesso nel settore dell'edilizia persegue i seguenti obiettivi:

- impiego dei blocchetti di gesso nell'edilizia pubblica e privata per: rispondere ai fabbisogni edili delle comunità rifugiate nei 6 campi prossimi alla città di Belet-Weyne; soddisfare il mercato edile di Belet-Weyne impiegando il gesso come materiale da costruzione per abitazioni ed opere pubbliche; ridurre con l'impiego di questo materiale l'impiego del legname e del cemento;

(1) Entrata in vigore: 13 luglio 1987.

- coltivazione e conduzione della cava di pietra di gesso situata al Km. 115 presso Belet-Weyne attraverso l'impiego di manodopera locale e semplici attrezzature idonee;
- formazione tecnica del personale di cava nella produzione dei blocchetti;
- vendita e commercializzazione dei prodotti e conseguente formazione gestionale del personale locale;
- formazione tecnica e professionale dei muratori nell'uso edile del gesso;
- costruzione di edifici prototipo a fini sociali necessari ai campi dei rifugiati in accordo con UNHCR e NRC con impiego di manodopera rifugiata.

Art. III

Il Governo Italiano, attraverso la ONG "Africa 70", si impegna a:

- inviare due (2) cooperanti tecnici edili intermedi per la conduzione delle attività;
- inviare missioni di specialisti, geologi e architetti;
- fornire le attrezzature necessarie;
- sostenere i costi di avviamento del progetto nei primi due anni.

Art. IV

Il Governo Somalo si impegna a:

- collaborazione tramite le Autorità alla piena realizzazione degli obiettivi di cui all'art. II concedendo le necessarie autorizzazioni e le facilitazioni amministrative;
- concedere i terreni necessari allo sfruttamento della cava;
- collaborazione tramite il N.R.C. all'impiego dei rifugiati nelle attività edili e nell'utilizzazione della pietra di gesso nelle opere edili nei campi;
- riconoscere lo status di cooperanti al personale italiano che lavorerà nel programma conformemente agli accordi di cooperazione esistenti fra i due Paesi;

- esentare i cooperanti italiani da imposte, tasse ed altri aggravi fiscali su tutte le remunerazioni versate dal Governo Italiano;
- esentare da imposte e tasse doganali gli effetti personali dei cooperanti e le attrezzature professionali da essi introdotte al momento dell'ingresso nel Paese. Tutte le attrezzature, i materiali e i veicoli inviati in Somalia per la realizzazione del programma saranno importati esente tasse e resteranno a disposizione del programma fino al termine delle operazioni;
- autorizzare l'apertura di un conto per i fondi erogati dal Governo Italiano per la realizzazione del programma presso una Banca Somala, al tasso di cambio corrente.
- Titolare del conto sarà il coordinatore Italiano.

Art. V

I contributi erogati dal Governo Italiano per la realizzazione del programma saranno amministrati dalla ONG "Africa 70" che dovrà rendere annualmente conto al Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo.

Art. VI

Il Governo Somalo potrà richiedere al Governo Italiano, motivandolo, il rimpatrio del personale italiano il cui comportamento giustifichi una tale misura.

Art. VII

Il programma prevede una durata di due (2) anni.

Una volta all'anno il Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, per la parte italiana, e il Ministero degli Affari Esteri, per la parte somala, effettueranno una valutazione dello stato di avanzamento del programma ed approveranno il piano di lavoro per l'anno successivo.

Art. VIII

Le eventuali modifiche o estenzioni del programma dovranno essere definite di comune accordo tra le parti citate all'articolo precedente.

Art. IX

Al termine del programma le attrezzature saranno, di comune accordo, affidate in gestione ad una cooperativa o altra forma societaria idonea, che continuerà le attività intraprese dal programma.

Art. X
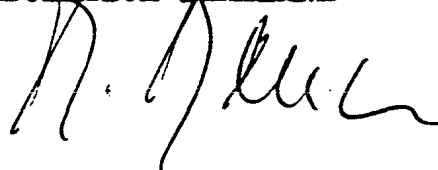
Il presente accordo entrerà in vigore al momento della sua firma e resterà in vigore fino alla fine del programma.

Fatto a Mogadiscio il 13 luglio 1987

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LXXX

16 luglio 1987, Vienna

Accordo fra Italia e Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (A.I.E.A.), riguardante l'assunzione di «Junior Professional Officers» (1).

ACCORDO

WHEREAS The Italian Government (hereinafter referred to as "The Government") wishes to collaborate with the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as IAEA) in the employment of Junior Professional Officers for the provision of assistance to developing countries;

WHEREAS IAEA welcomes the offer by the Government to finance Junior Professional Officers for assignment to development programmes and projects administered by the IAEA;

WHEREAS the Government and IAEA feel confident that the responsibilities devolving upon each as a result of entering into this agreement will be fulfilled in a spirit of friendly cooperation and on the basis of mutual understanding;

NOW THEREFORE the parties hereto have agreed as follows:

ARTICLE 1

Recruitment Procedures

1.01 IAEA undertakes to send relevant descriptions of, and all pertinent information on, any and all openings for Junior Professional Officers for which, in the opinion of IAEA, suitable candidates may be found in Italy. "Pertinent information" shall be considered to mean all the information as described in the standard Junior Professional Officer's job description.

1.02 The Government shall propose candidates who to the best of its knowledge, are qualified for the position of Junior Professional Officer; however, the Government shall assume no responsibility whatever for any candidate after his acceptance by IAEA.

1.03 IAEA's decision with respect to the approval or rejection of a candidate shall be final, subject to all necessary clearances, but in either event IAEA shall make every effort to inform the Government of its decision concerning any person proposed by the Government with the least possible delay.

(1) Entrata in vigore: 16 luglio 1987.

ARTICLE II

Terms of Appointment

2.01 Having been accepted by IAEA and having agreed to the letter of appointment, a Junior Professional Officer shall be appointed by IAEA as a staff member of the Organization at a grade and level to be agreed upon by the Government and IAEA, and shall be subject to the Staff Regulations and Staff Rules of IAEA as indicated in the letter of appointment.
As International Civil Servant the Junior Professional Officer shall be subject to the authority of IAEA and shall be responsible to it in the exercise of the duties specified in the description of the post he/she occupies.

2.02 Junior Professional Officers shall serve with IAEA for an initial period of one year. It is understood that the initial period of service may be extended by mutual agreement between IAEA and the Government.

2.03 The Performance of each Junior Professional Officer shall be appraised by IAEA.

ARTICLE III

Financial Arrangements

3.01 IAEA will submit to the Government for approval the budget estimate covering the initial assignment of each Junior Professional Officer and subsequent extension of his/her assignment. The Government shall pay into an identifiable account on the conclusion of this agreement a sum in US dollars sufficient to cover the estimated cost to IAEA of the Junior Professional Officers to be appointed, in accordance with Article 2.01; such sum to include a charge of 12 % to cover IAEA's supervisory and administrative expenses.

3.02 By (31) July and (30) January. IAEA shall provide the Government with an account of monies disbursed each year until 30 June and 31 December for Personnel expenditures for each Junior Professional Officer and for the development programme or projects as a whole for all objects of expenditure. IAEA shall also provide an estimate of funds required to cover further expenditure to be incurred and an estimate of the amounts required for the implementation of this agreement for the subsequent annual period, and shall request the Government to deposit the amount payable for such period.

3.03 The deposits made by the Government should make a clear reference to the account on which they should be credited.
IAEA will inform the donor country of the necessary banking instructions in this respect.
Any accrued interest on the funds deposited under this agreement shall be accredited to the funds themselves.

3.04 All costs incurred by IAEA in the implementation of this agreement will be charged to funds provided by the Government to the account. These costs will include the following:

a) salaries and allowances;

b) transportation to and from the duty station and related costs and allowances;

c) travel to and from the duty station for dependents and related costs and allowances;

d) costs of participation in the United Nations Joint Staff Pension Fund if applicable, and in all cases in IAEA's Staff Compensation Plan for sickness, disability and death, and of medical insurance coverage.

e) such other identifiable but unforeseen expenses, including travel, as are payable under the provisions of the Staff Regulations, Staff Rules and Administrative Manual of IAEA, and as may arise in connection with the Junior Professional Officer's assignment.

3.05 IAEA will not enter into financial commitments or disburse any funds for implementing this agreement until funds have been received to cover such commitments or disbursements. However, in exceptional circumstances IAEA may incur unforeseen obligations relating to items envisaged in paragraph 3.04 e) and invite the Government to deposit an additional amount to cover such exceptional unforeseen expenditures.

3.06 IAEA shall submit a financial statement to the Government not later than 31 May of each year, showing the use of all funds expected and received for the implementation of this agreement during the preceding calendar year.

ARTICLE IV

Offers and Extensions of Appointment

4.01 As soon as a person proposed as a Junior Professional Officer by the Government has been accepted, IAEA will submit the Terms of Employment to the candidate and shall ensure that copies of all relevant correspondence are forwarded to the Government.

4.02 Prior to the appointment of a Junior Professional Officer or to the extension of his assignment, an estimate of costs shall be sent to the Government.

4.03 No appointment shall be made until after the Government has acknowledged receipt of the estimate and unless the costs thus estimated are covered by the deposit of funds in advance by the Government in the account mentioned in article 3.01.

ARTICLE V

Supplementary Agreements and Arrangements

5.01 The parties may enter into such supplementary agreements and arrangements for the implementation of this Agreement as may be found desirable from time to time in the light of experience.

5.02 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement or any breach thereof, shall unless, it is settled by direct negotiation, be settled in accordance with the provisions of Article X Section 33 of the Agreement on Privileges and Immunities of IAEA ratified ratified by Italy on 20 June 1985.
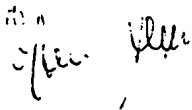
ARTICLE VI

Entry into Force and Termination
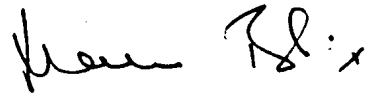
6.01 This Agreement shall enter into force upon the signature thereof by both parties.

6.02 This Agreement may be terminated at any time by either party upon giving three months notice in writing to the other party.

6.03 Despite the expiration or termination of this Agreement, the obligations assumed by the Parties vis-à-vis the Junior Professional Officers shall be fulfilled until the end of the period of their appointment.

IN WITNESS WHEREOF the authorized representatives of the parties hereto, have signed this Agreement, on this day of 16 July 1987.

Signed on behalf of the Government of Italy	Signed on behalf of the International Atomic Energy Agency

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

(qui di seguito "il Governo")

PREMESSO CHE il Governo Italiano desidera collaborare con l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica (qui di seguito AIEA) nell'assunzione di Junior Professional Officers (qui di seguito JPO) per la prestazione di assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

PREMESSO CHE l'AIEA accoglie con favore l'offerta da parte del Governo Italiano di finanziare JPO da assegnare a programmi di sviluppo e a progetti amministrati dall'AIEA;

PREMESSO CHE il Governo Italiano e l'AIEA sono fiduciosi che gli obblighi che deriveranno ad entrambi come risultato dell'adesione al presente accordo saranno adempiuti in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base della comprensione reciproca;

CON IL PRESENTE ATTO,

allo stesso
le Parti hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

PROCEDURE DI ASSUNZIONE

1.01 L'AIEA s'impegna ad inviare descrizioni pertinenti di, e tutte le informazioni pertinenti relative atutte le eventuali possibilità di lavoro per JPO per le quali, secondo l'opinione dell'AIEA, possano essere trovati candidati adatti in Italia.

Si intenderanno per "informazioni pertinenti" tutte le informazioni presentate nella descrizione standard del lavoro di un JPO.

1.02 Il Governo proporrà quei candidati che - alla luce delle sue informazioni - sono qualificati per assumere l'incarico di JPO; tuttavia, il Governo non si assumerà alcuna responsabilità per nessun candidato dopo la sua accettazione da parte dell'AIEA.

1.03 La decisione dell'AIEA riguardo all'accettazione o all'esclusione di un candidato sarà finale, soggetta a tutte le necessarie chiarificazioni, ma in entrambi i casi l'AIEA farà del suo meglio per informare il Governo con il minor ritardo possibile circa la sua decisione riguardante ogni persona proposta dal Governo stesso.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI DELL'INCARICO

2.01 Dopo essere stato accettato dall'AIEA ed aver comunicato il suo assenso alla lettera di assunzione, un JPO sarà nominato dall'AIEA membro del personale dell'Organizzazione ad un grado e ad un livello da convenire da parte del Governo e dell'AIEA, e sarà soggetto ai Regolamenti del Personale e alle Norme del Personale dell'AIEA come indicato nella lettera di assunzione.

In qualità di "funzionario pubblico internazionale", il JPO sarà subordinato all'autorità dell'AIEA e sarà responsabile verso la stessa nell'esercizio dei doveri specificati nella descrizione del posto che egli/ella occupa.

2.02 I JPO presteranno la loro opera per l'AIEA per un periodo iniziale di un anno. E' inteso che il periodo iniziale di servizio può essere esteso previo accordo reciproco tra l'AIEA e il Governo.

2.03 La resa professionale di ogni JPO sarà valutata dall'AIEA.

ARTICOLO 3

INTESE FINANZIARIE

3.01 L'IAEA sottoporrà al Governo per l'approvazione il preventivo di bilancio che copre l'incarico iniziale di ciascun JPO e la successiva estensione dell'incarico stesso. Alla conclusione del presente Accordo, il Governo verserà su un conto identificabile una somma in dollari statunitensi sufficiente a coprire il costo preventivo per l'AIEA dei JPO da nominare, in conformità all'Articolo 2.01; tale somma comprenderà un addebito del 12% per coprire le spese di supervisione e di amministrazione dell'AIEA.

3.02 Entro il (31) luglio e il (30) gennaio, l'AIEA fornirà al Governo una nota preliminare delle spese per il Personale effettuate ogni anno fino al 30 giugno e al 31 dicembre per ogni JPO, nonchè per il programma di sviluppo o i progetti intesi complessivamente per tutte le voci di spesa.

L'AIEA fornirà altresì un preventivo dei fondi richiesti per coprire ulteriori spese da soste

nere e un preventivo delle somme necessarie per l'attuazione del presente Accordo per il successivo periodo di un anno, e chiederà al Governo di depositare la somma pagabile per tale periodo.

3.03 I depositi effettuati dal Governo devono fare precisa menzione del conto sul quale devono essere accreditati; l'AIEA informerà il paese donatore circa le disposizioni bancarie necessarie a tale riguardo.

Ogni interesse maturato sui fondi depositati ai sensi del presente Accordo sarà accreditato sui fondi stessi.

3.04 Tutti i costi sostenuti dall'AIEA nell'attuazione del presente Accordo saranno imputati ai fondi versati dal Governo sul conto.

Tali costi includeranno:

a) retribuzioni e indennità;

b) il trasporto per e dal luogo di prestazione del servizio e relativi costi e indennità;

c) il viaggio per e dal luogo di prestazione del servizio per i familiari a carico e relativi costi e indennità

d) i costi di partecipazione al Fondo Congiunto delle Nazioni Unite per il pensionamento del Personale, se opportuno, e in tutti i casi al Programma di Risarcimento del Personale dell'AIEA per malattia, invalidità e decesso, e i costi della copertura assicurativa medica;

e) altre spese identificabili ma impreviste, incluso i viaggi, pagabili ai sensi delle disposizioni del Regolamento del Personale, delle Norme del Personale e del Manuale Amministrativ

"ell'AIEA, la cui necessità può sorgere in relazione all'incarico del JPO.

3.05 L'AIEA non si assumerà impegni finanziari nè spenderà somme per la realizzazione del presente Accordo fin quando non siano stati ricevuti i fondi per coprire tali impegni o spese. Tuttavia, in circostanze eccezionali l'AIEA può incorrere in obblighi imprevisti relativi alle voci di cui al paragrafo 3.04 e invitare il Governo a depositare una somma aggiuntiva per coprire tali spese eccezionali impreviste.

3.06 L'AIEA sottoporrà una situazione contabile al Governo non più tardi del 31 maggio di ogni anno, che indichi l'utilizzo di tutti i fondi richiesti e ricevuti per l'attuazione del presente Accordo durante l'anno civile precedente.

ARTICOLO 4

OFFERTE ED ESTENSIONI DEGLI INCARICHI

4.01 Appena una persona proposta in qualità di JPO dal Governo è stata accettata, l'AIEA sottoporrà le Condizioni d'Impiego al candidato, e si assicurerà che copie di tutta la corrispondenza pertinente vengano inoltrate al Governo.

4.02 Prima della nomina di un JPO o della proroga del suo incarico,sarà inviato al Governo un preventivo dei costi.

4.03 Nessuna nomina verrà effettuata fin quando il Governo non abbia accusato ricevuta del preventivo e a meno che i costi così preventivati non siano coperti dai fondi depositati preventivamente dal Governo sul conto di cui all'Articolo 3.01.

ARTICOLO 5

ACCORDI ED INTESE SUPPLEMENTARI

5.01 Le Parti possono aderire a tali accordi ed intese supplementari per l'attuazione del presente Accordo se sarà ritenuto opportuno di volta in volta alla luce dell'esperienza.

5.02 Ogni disputa, controversia o reclamo che sorgano da o in rapporto al presente Accordo e ogni violazione dello stesso, a meno che non venga risolta tramite un negoziato diretto, sarà risolta in conformità alle disposizioni dell'Articolo X Sezione 33 dell'Accordo sui Privilegi e le Immunità dell'AIEA, ratificato dall'Italia il 20 giugno 1985.

ARTICOLO 6

ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

6.01 Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma delle Parti.

6.02 Il presente Accordo può essere fatto cessare in un qualunque momento ad opera di entrambe le Parti previa notifica per iscritto di tre mesi all'altra Parte.

6.03 Nonostante la scadenza o la cessazione del presente Accordo, gli obblighi assunti dal. Parti nei confronti dei JPO saranno adempiuti fino alla fine del periodo del loro incarico.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti autorizzati delle Parti allo stesso, hanno firmato il presente Accordo, addì 16 luglio 1987.

Firmato a nome del Governo Italiano

Firmato a nome dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

LXXXI

16 luglio 1987, Roma

Accordo fra Italia e Kenya per la concessione di un credito d'aiuto per il finanziamento del programma di telecomunicazioni «K 2 e K 3» (1).

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kenya, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed as follows:

Article 1

The Italian Government undertakes to authorize - under the provision of the Italian Law n.49 of February 26th, 1987 - the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) to grant to the Government of Kenya a financial credit of up to 35,5 million ECU to be utilized for the implementation in Kenya of the Kenya Telecommunications Project K2 and K3.

Article 2

The technical arrangements and other conditions governing the above-mentioned credit will be established under a separate Financial Convention between the Mediocredito Centrale and the Government of the Republic of Kenya represented by the Minister for Finance as soon as the said Mediocredito Centrale will be in possession of the required governmental authorization.

Article 3

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

(1) Entrata in vigore: 20 agosto 1987.

repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty six) months from the date of effectiveness of the Financial Convention.

- interest rate of 1.5% (one point five per cent) per annum, payable in semi-annual instalments starting from the date of each drawdown.

Article 4

The purpose of this credit is to finance the supply of the Italian goods and services and local costs for the implementation of the project mentioned in Article 1.

The procurement contract shall be awarded by the Government of Kenya on the basis of tenders open to Italian firms.

Article 5

The above mentioned goods and services shall be exempt in Kenya from taxes and custom duties.

Article 6

This agreement shall come into force wnen the Italian Government will communicate in writing to the Kenya Government that the requirements set forth by Italian Law have been fulfilled and it shall remain in force until the last payment to the Mediocredito Centrale is made.

The Agreement may be terminated earlier by not less than 6 (six) months written notice from either of the Parties. In this case, the part of credit eventually utilized by the Government of Kenya will be repaid according to the provisions of previous Article 3.

Article 7

The two Governments shall, upon request of either of them, consult regarding any matter arising under this Agreement.

Done at ..Rome.......on.July.16th...1987..in two originals in English.

For the Government of the Republic of Kenya	For the Government of the Republic of Italy
Hon.Prof. George Saitoti	Hon. Giorgio Santuz

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo di Credito tra l'Italia e il Kenya

per il finanziamento del Progetto per le Telecomunicazioni in Kenya K2 e K3

Il Governo della Repùbblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya nello spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare - ai sensi della legge italiana n.49 del 26 febbraio 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare al Governo del Kenya un credito finanziario dell' ammontare di 35,5 milioni di ECU
da utilizzare per l'attuazione in Kenya del Progetto per le Telecomunicazioni in Kenya K2 e K3.

ARTICOLO 2

Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il summenzionato credito saranno stabilite con una Convenzione Finanziaria separata tra il Mediocredito Centrale e il Governo della Repubblica del Kenya - rappresentato dal Ministro delle Finanze - appena il detto Mediocredito Centrale sarà in possesso della autorizzazione governativa richiesta.

ARTICOLO 3

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà accordato alle seguenti condizioni:
- rimborso in 20 (venti) rate uguali consecutive semestrali in quota capitale, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria.

- tasso d'interesse dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) all'anno, pagabile in rate semestrali a partire dalla data di ogni rimborso.

ARTICOLO 4

Il presente credito mira a finanziare la fornitura di beni e servizi italiani, nonchè le spese in loco, ai fini dell'attuazione del progetto di cui all' Articolo 1.

Il contratto di approvvigionamento sarà aggiudicato dal Governo del Kenya sulla base delle offerte d'appalto aperte alle ditte italiane.

ARTICOLO 5

I beni e servizi summenzionati saranno esenti in Kenya da imposte e dazi doganali.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo entrerà in vigore allorquando il Governo italiano comunicherà per iscritto al Governo del Kenya che i requisiti stabiliti ai sensi della legislazione italiana sono stati adempiuti e rimarrà in vigore fin quando non sarà stato effettuato l'ultimo pagamento al Mediocredito Centrale.

L'Accordo può essere estinto anticipatamente previa notifica scritta - almeno 6 (sei) mesi prima - da ciascuna delle due Parti. In questo caso, la parte di credito eventualmente utilizzata dal Governo del Kenya sarà restituita ai sensi delle disposizioni del predetto Articolo 3.

ARTICOLO 7

I due Governi,su richiesta di ciascuno di essi, si consulteranno su tutte le questioni che sorgano dal presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 luglio 1987 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica
del Kenya

Per il Governo della
Repubblica Italiana

LXXXII

16 luglio 1987, Roma

Accordo fra Italia e Kenya per la concessione di un credito d'aiuto per il finanziamento del progetto «Acquedotto Kilimangiaro-Kajiado-Machakos» (1).

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kenya, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed as follows:

Article 1

The Italian Government undertakes to authorize - under the provision of the Italian Law n.49 of February 26th, 1987 - the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) to grant to the Government of Kenya a financial credit of up to 47 million US dollars to be utilized for the implementation in Kenya of the Kilimanjaro-Kajiado-Machakos Water Supply Project.

Article 2

The technical arrangements and other conditions governing the above-mentioned credit will be established under a separate Financial Convention between the Mediocredito Centrale and the Government of the Republic of Kenya represented by the Minister for Finance as soon as the said Mediocredito Centrale will be in possession of the required governmental authorization.

Article 3

The credit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

(1) Entrata in vigore: 20 agosto 1987.

repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty six) months from the date of effectiveness of the Financial Convention.

- interest rate of 1.5% (one point five per cent) per annum, payable in semi-annual instalments starting from the date of each drawdown.

Article 4

The purpose of this credit is to finance the supply of the Italian goods and services and local costs for the implementation of the project mentioned in Article 1.

The procurement contract shall be awarded by the Government of Kenya on the basis of tenders open to Italian firms.

Article 5

The above mentioned goods and services shall be exempt in Kenya from taxes and custom duties.

Article 6

This agreement shall come into force when the Italian Government will communicate in writing to the Kenya Government that the requirements set forth by Italian Law have been fulfilled and it shall remain in force until the last payment to the Mediocredito Centrale is made.

The Agreement may be terminated earlier by not less than 6 (six) months written notice from either of the Parties. In this case, the part of credit eventually utilized by the Government of Kenya will be repaid according to the provisions of previous Article 3.

Article 7

The two Governments shall, upon request of either of them, consult regarding any matter arising under this Agreement.

Done at ..Rome........on.July 16th..1987..in two originals in English.

For the Government of the Republic of Kenya

Hon.Prof. George Saitoti

For the Government of the Republic of Italy

Hon. Giorgio Santuz

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo di Credito tra l'Italia e il Kenya

per il finanziamento del Progetto di Fornitura Idrica Kilimanjaro - Kajiado - Machakos

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare - ai sensi della legge italiana n.49 del 26 febbraio 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare al Governo del Kenya un credito finanziario dell'ammontare di 47 milioni di dollari statunitensi
da utilizzare per l'attuazione in Kenya del Progetto di Fornitura Idrica Kilimanjaro - Kajiado - Machakos.

ARTICOLO 2

Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il summenzionato credito saranno stabilite con una Convenzione Finanziaria separata tra il Mediocredito Centrale e il Governo della Repubblica del Kenya - rappresentato dal Ministro delle Finanze - appena il detto Mediocredito Centrale sarà in possesso della autorizzazione governativa richiesta.

ARTICOLO 3

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà accordato alle seguenti condizioni:
- rimborso in 20 (venti) rate uguali consecutive semestrali in quota capitale, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria.

- tasso d'interesse dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) all'anno, pagabile in rate semestrali a partire dalla data di ogni rimborso.

ARTICOLO 4

Il presente credito mira a finanziare la fornitura di beni e servizi italiani, nonchè le spese in loco, ai fini dell'attuazione del progetto di cui all' Articolo 1.

Il contratto di approvvigionamento sarà aggiudicato dal Governo del Kenya sulla base delle offerte d'appalto aperte alle ditte italiane.

ARTICOLO 5

I beni e servizi summenzionati saranno esenti in Kenya da imposte e dazi doganali.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo entrerà in vigore allorquando il Governo italiano comunicherà per iscritto al Governo del Kenya che i requisiti stabiliti ai sensi della legislazione italiana sono stati adempiuti e rimarrà in vigore fin quando non sarà stato effettuato l'ultimo pagamento al Mediocredito Centrale.

L'Accordo può essere estinto anticipatamente previa notifica scritta - almeno 6 (sei) mesi prima - da ciascuna delle due Parti. In questo caso, la parte di credito eventualmente utilizzata dal Governo del Kenya sarà restituita ai sensi delle disposizioni del predetto Articolo 3.

ARTICOLO 7

I due Governi, su richiesta di ciascuno di essi, si consulteranno su tutte le questioni che sorgano dal presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 luglio 1987 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica
del Kenya

Per il Governo della
Repubblica Italiana

LXXXIII

16 luglio 1987, Roma

Accordo fra Italia e Kenya per la concessione di un credito d'aiuto per il finanziamento del programma «Cashewnut Plant Rehabilitation» (1).

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kenya, in the spirit of friendship and economic cooperation between the two countries, have agreed as follows:

Article 1

The Italian Government undertakes to authorize - under the provision of the Italian Law n.49 of February 26th, 1987 - the Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) to grant to the Government of Kenya a financial credit of up to 1 million US dollars to be utilized for the implementation in Kenya of the Cashewnut Plant Rehabilitation Project.

Article 2

The technical arrangements and other conditions governing the above-mentioned credit will be established under a separate Financial Convention between the Mediocredito Centrale and the Government of the Republic of Kenya represented by the Minister for Finance as soon as the said Mediocredito Centrale will be in possession of the required governmental authorization.

Article 3

The crèdit referred to in Article 1 shall be granted at the following conditions:

(1) Entrata in vigore: 20 agosto 1987.

repayment in 20 (twenty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (one hundred twenty six) months from the date of effectiveness of the Financial Convention.

- interest rate of 1.5% (one point five per cent) per annum, payable in semi-annual instalments starting from the date of each drawdown.

Article 4

The purpose of this credit is to finance the supply of the Italian goods and services and local costs for the implementation of the project mentioned in Article 1.

The procurement contract shall be awarded by the Government of Kenya on the basis of tenders open to Italian firms.

Article 5

The above mentioned goods and services shall be exempt in Kenya from taxes and custom duties.

Article 6

This agreement shall come into force when the Italian Government will communicate in writing to the Kenya Government that the requirements set forth by Italian Law have been fulfilled and it shall remain in force until the last payment to the Mediocredito Centrale is made.

The Agreement may be terminated earlier by not less than 6 (six) months written notice from either of the Parties. In this case, the part of credit eventually utilized by the Government of Kenya will be repaid according to the provisions of previous Article 3.

Article 7

The two Governments shall, upon request of either of them, consult regarding any matter arising under this Agreement.

Done at ...Rome........on.July 16th 1987.........in two originals in English.

For the Government of the Republic of Kenya	For the Government of the Republic of Italy
Hon.Prof. George Saitoti	Hon. Giorgio Santuz

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo di Credito tra l'Italia e il Kenya

per il finanziamento del Progetto di Riabilitazione dell'Impianto per la Noce di Acagiù

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare - ai sensi della legge italiana n.49 del 26 febbraio 1987 - l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) ad accordare al Governo del Kenya un credito finanziario dell'ammontare di 1 milione di dollari statunitensi da utilizzare per l'attuazione in Kenya del Progetto di Riabilitazione dell'Impianto per la Noce di Acagiù.

ARTICOLO 2

Le intese tecniche e le altre condizioni che regolano il summenzionato credito saranno stabilite con una Convenzione Finanziaria separata tra il Mediocredito Centrale e il Governo della Repubblica del Kenya - rappresentato dal Ministro delle Finanze - appena il detto Mediocredito Centrale sarà in possesso della autorizzazione governativa richiesta.

ARTICOLO 3

Il credito di cui all'Articolo 1 sarà accordato alle seguenti condizioni:
- rimborso in 20 (venti) rate uguali consecutive semestrali in quota capitale, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria.

- tasso d'interesse dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) all'anno, pagabile in rate semestrali a partire dalla data di ogni rimborso.

ARTICOLO 4

Il presente credito mira a finanziare la fornitura di beni e servizi italiani, nonchè le spese in loco, ai fini dell'attuazione del progetto di cui all' Articolo 1.

Il contratto di approvvigionamento sarà aggiudicato dal Governo del Kenya sulla base delle offerte d'appalto aperte alle ditte italiane.

ARTICOLO 5

I beni e servizi summenzionati saranno esenti in Kenya da imposte e dazi doganali.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo entrerà in vigore allorquando il Governo italiano comunicherà per iscritto al Governo del Kenya che i requisiti stabiliti ai sensi della legislazione italiana sono stati adempiuti e rimarrà in vigore fin quando non sarà stato effettuato l'ultimo pagamento al Mediocredito Centrale.

L'Accordo può essere estinto anticipatamente previa notifica scritta - almeno 6 (sei) mesi prima - da ciascuna delle due Parti. In questo caso, la parte di credito eventualmente utilizzata dal Governo del Kenya sarà restituita ai sensi delle disposizioni del predetto Articolo 3.

ARTICOLO 7

I due Governi,su richiesta di ciascuno di essi, si consulteranno su tutte le questioni che sorgano dal presente Accordo.

Fatto a Roma il 16 luglio 1987 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica del Kenya

Per il Governo della Repubblica Italiana

LXXXIV

30 luglio 1987, Roma

Accordo fra Italia e Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (I.F.A.D.) sulla messa a disposizione di «Junior Professional Officers» (1).

ACCORDO

WHEREAS The Italian Government wishes to collaborate with the International Fund for Agricultural Development (hereinafter referred to as IFAD) in the recruitment of Junior Professional Officers for the provision of assistance to developing countries;

WHEREAS IFAD welcomes the offer by the Italian Government to designate a certain number of Junior Professional Officers for assignment to development programmes and projects administered by IFAD;

WHEREAS the Italian Government and IFAD are confident that the obligations devolving upon each as a result of entering into this agreement will be fulfilled in a spirit of friendly co-operation and on the basis of mutual understanding;

NOW THEREFORE in consideration of the understandings and agreements specified hereafter, the parties have agreed as follows:

Article 1
Recruitment Procedures

1.01 IFAD undertakes to submit to the Italian Government requests for Junior Professional Officers for which, in the opinion of IFAD, suitable qualified candidates may be found in Italy. Each request shall normally be in the form of a job description giving, inter alia, the office to which he would be assigned and, if applicable, indicating whether the request has also been submitted to any other Government providing Junior Professional Officers for IFAD.

1.02 The Italian Government shall suggest candidates for only those positions which it wishes specifically to fill. The Government of Italy is not committed to the provision of Junior Professional Officers whithin any given period. The Italian Government

(1) Entrata in vigore: 30 luglio 1987.

shall suggest only persons who, to the best of its knowledge, are deemed qualified for the position for which a description has been received; however, the Italian Government shall assume no responsibility whatever, for the suggested candidate after his/her acceptance by IFAD and during his/her tenure as a IFAD Junior Professional Officer.

1.03 IFAD's decision to accept (or reject) a candidate suggested by the Italian Government shall be final. In any event, IFAD shall inform the Italian Government as soon as possible of its decision on a candidate suggested by the Government

Article 2
Offers and Extensions of Appointment

2.01 As soon as a person suggested as a Junior Professional Officer by the Italian Government has been accepted by IFAD, IFAD shall submit an offer of appointment or extension of appointment under article 3.02, as the case may be, directly to the successful candidate, and shall ensure that copies of all relevant correspondence are forwarded to the Italian Government.

2.02 Prior to the appointment of a Junior Professional Officer or to the extension of his/her assignment, an estimate of costs shall be sent to the Italian Government.

2.03 No appointment shall be made until after the Italian Government has acknowledged receipt of the estimate and unless the costs thus estimated are covered by the deposit of funds in advance by the Italian Government in the account mentioned in article 4.01.

Article 3
Terms of Appointment

3.01 Having been accepted by IFAD and having agreed to the offer of appointment, a Junior Professional Officer shall be appointed by IFAD as a staff member of the Organization at a grade and level to be agreed upon by the Italian Government and IFAD.

The Junior Professional Officer shall, for the duration of his/her assignment with IFAD, be subject to the Personnel Policies Manual of IFAD, as indicated in his/her letter of appointment.

As international civil servants the Junior Professional Officers shall be subject to the authority of IFAD and shall be responsible to it in the exercise of their functions. Junior Professional Officers shall not seek or accept instructions in the performance of their duties from any government including their own or other authority external to IFAD.

3.02 Each Junior Professional Officer shall be assigned for an initial period of twelve months, but this period of service may be extended by mutual agreement between the Italian Government and IFAD.

3.03 The performance of each Junior Professional Officer shall be appraised by IFAD.

Article 4
Financial Arrangements

4.01 The Italian Government shall provide IFAD in advance with the funds necessary to enable it to meet the costs of the assignment of Junior Professional Officers under this Agreement.

The Italian Government shall earmark and deposit, on an annual basis, a sum in US dollars for this purpose and shall inform IFAD accordingly.

All deposits to and payments from the account in currencies other than US dollars will be made on the basis of the United Nations' rate of exchange in effect on the date of payment.

Following a formal request from IFAD, the amount earmarked shall be deposited in US dollars by the Italian Government in IFAD's account no.
Any accrued interest on the funds deposited under this agreement shall be accredited to the funds themselves.

4.02 IFAD shall, from the funds made available, meet all expenses connected with the assignment of Junior Professional Officers, including:

(a) salaries and allowances payable under the Staff Regulations and other rules of IFAD;

(b) transportation to and from the duty station and related costs and allowances;

(c) travel to and from the duty station for authorised dependents of Junior Professional Officers and related costs and allowances;

(d) insurance of Junior Professional Officers against sickness, invalidity and death, as well as contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund payable by the employing organization;

(e) with prior general approval of the Italian Government, travel costs within the region or the country of assignment, as authorised by IFAD in accordance with project needs;

(f) IFAD's normal servicing charge to cover the cost of its administrative services, being understood that it will not exceed the rate of 12 per cent of the foregoing expendidtures (i.e. those mentioned in sub-paragraphs (a). (b), (c), (d) and (e).

4.03 Should the sum deposited by the Italian Government in a given year be greater than the total sum actually expended by IFAD during the period, the unspent balance shall be carried over to the next year.

4.04 In no case shall IFAD expenditures for Junior Professional Officers exceed the amount deposited by the Italian Government.

4.05 IFAD shall submit to the Italian Government, not later than 31 May of each year, a statement of account showing the use of all funds expended for the implementation of this Agreement during the preceding calendar year. Cost estimates shall be submitted to the Italian Government by IFAD, following the appointment of each candidate.

4.06 On termination of this Agreement, IFAD will refund to the Italian Government any unspent balance remaining in the account; and the Italian Government will remit any amount due pursuant to Article 4.02 above.

Article 5
Supplementary Agreement and Arrangements

5.01 The terms and conditions of this Agreement may be modified by exchange of letters between the Italian Government and IFAD (as may be found necessary) from time to time in the light of experience.
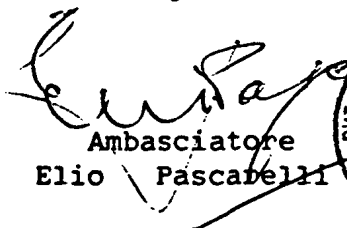
Article 6
Entry into force and duration of Agreement

6.01 This Agreement shall enter into force on the date of its signature.

6.02 This Agreement shall remain in force until notice of termination in writing is given by either party to the other, and shall terminate three months after receipt by the other party of such notice.

The provisions of this Agreement shall survive its termination to the extent necessary for the orderly withdrawal and repatriation of the Junior Professional Officers and the settlement of financial accounts between the Italian Government and IFAD.
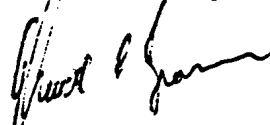
IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives of the Italian Government and of the International Fund for Agricultural Development have signed this Agreement.

For the Government of Italy:

Ambasciatore Elio Pascarelli

Date: 30 LUG. 1987

For the International Fund for Agricultural Development:

Donald S. Brown, Vice President

Date: 30 July 1987

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

PREMESSO CHE il Governo Italiano desidera collaborare con il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (qui di seguito FISA) nell'assunzione di Junior Professional Officers (qui di seguito JPO) per la prestazione di assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

PREMESSO CHE il FISA accoglie con favore l'offerta da parte del Governo Italiano di designare un certo numero di JPO da assegnare a programmi di sviluppo e a progetti amministrati dal FISA;

PREMESSO CHE il Governo Italiano e il FISA sono fiduciosi che gli obblighi che deriveranno ad entrambi come risultato dell'a desione al presente accordo saranno adempiuti in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base della comprensione reciproca;

CON IL PRESENTE ATTO, in considerazione delle intese e degli accordi specificati qui di seguito, le Parti hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

PROCEDURE D'INGAGGIO

1.01 Il FISA s'impegna a sottoporre al Governo Italiano richieste di JPO per soddisfare le quali, secondo il FISA, è possibile trovare in Italia candidati qualificati adatti. Ogni richiesta sarà normalmente presentata con una descrizione delle mansioni, specificando, tra l'altro, la carica a cui il funzionario verrebbe assegnato e, se del caso, indicando se la richiesta sia stata anche sottoposta ad un qualsiasi altro Governo che fornisca JPO per il FISA.

1.02 Il Governo Italiano proporrà candidati solo per quei posti che desidera ricoprire specificamente. Il Governo Italiano non è impegnato a fornire JPO entro un determinato periodo di tempo. Il Governo Italiano proporrà solo persone che, -in base a sue fondate informazioni, - sono ritenute qualificate per le mansioni per le quali è stata ricevuta la descrizione; tuttavia, il Governo Italiano non si assumerà alcuna responsabilità per il candidato proposto dopo la di lui/ di lei accettazione da parte del FISA e durante il di lui/ dilei incarico in qualità di JPO del FISA.

1.03 La decisione del FISA riguardo l'accettazione o l'esclusione di un candidato proposto dal Governo Italiano sarà finale. In ogni caso, il Fisa provvederà ad informare il Governo Italiano appena possibile circa la sua decisione riguardante un candidato proposto dal Governo stesso.

ARTICOLO 2

OFFERTE E PROROGHE DELL'INCARICO

2.01 Non appena una persona proposta in qualità di JPO dal Governo Italiano sia stata accettata dal FISA, il FISA sottoporrà un'offerta d'incarico o una proroga d'incarico ai sensi dell'articolo 3.02, così come richiederanno le circostanze, direttamente al candidato scelto, e si assicurerà che copie di tutta la corrispondenza pertinente vengano inoltrate al Governo Italiano.

2.02 Anteriormente alla nomina di un JPO o alla proroga del di lui/ di lei incarico, un preventivo dei costi sarà inviato al Governo Italiano.

2.03 Nessuna nomina sarà fatta fin quando il Governo Italiano non abbia accusato ricevuta del preventivo e a meno che i costi così preventivati siano coperti da un versamento anticipato di fondi da parte del Governo Italiano sul conto di cui all'articolo 4.01.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI DELL'INCARICO

3.01 Dopo essere stato accettato dal FISA ed aver comunicato il suo assenso all'offerta d'incarico, un JPO sarà nominato dal FISA membro del personale dell'Organizzazione, ad un grado e ad un livello da convenire tra il Governo ed il FISA.

Il JPO, durante il di lui/ di lei incarico presso il FISA, sarà subordinato al Manuale delle Norme del Personale del Fisa, come indicato nella di lui/ di lei lettera di nomina. In qualità di funzionari pubblici internazionali, i JPO saranno subordinati

all'autorità del FISA e saranno responsabili verso lo stesso nell'esercizio delle loro funzioni. I JPO non chiederanno o accetteranno istruzioni circa l'espletamento dei loro doveri da parte di alcun Governo, ivi incluso il loro proprio, o di un'altra autorità esterna al FISA.

3.02 Ogni JPO presterà la sua opera per un periodo iniziale di dodici mesi, ma questo periodo di servizio può essere esteso previo accordo reciproco tra il Governo Italiano e il FISA.

3.03 La resa professionale di ogni JPO sarà valutata dal FISA.

ARTICOLO 4

INTESE FINANZIARIE

4.01 Il Governo Italiano fornirà anticipatamente al FISA i fondi necessari per consentirgli di affrontare i costi dell'assunzione dei JPO ai sensi del presente Accordo.

Il Governo Italiano stanzierà e depositerà, su base annuale , una somma in dollari USA per questo fine e ne darà notizia al FISA. Tutti i versamenti sul e i pagamenti effettuati con il conto in divise che non siano dollari USA,saranno effettuati sulla base del tasso di cambiodelle Nazioni Unite in vigore alla data del pagamento.

Previa formale richiesta da parte del FISA, la somma stanziata sarà depositata in dollari USA dal Governo Italiano sul conto del FISA n.......

Ogni interesse maturato sui fondi depositati ai sensi del presente Accordo sarà accreditato sui fondi stessi.

4.02 Il FISA, con i fòndi disponibili, farà fronte a tutte le spese connesse all'incarico dei JPO, ivi inclusi:

(a) retribuzioni e indennità pagabili ai sensi dei Regolamenti del Personale e di altre norme del FISA;

(b) il trasporto per e dal luogo di prestazione del servizio e relativi costi e indennità;

(c) il viaggio per e dal luogo di prestazione del servizio per i familiari a carico autorizzati dei JPO e relativi costi e indennità;

(d) l'assicurazione dei JPO contro le malattie, l'invalidità e il decesso, nonchè contributi al Fondo Congiunto delle Nazioni Unite per il Pensionamento del Personale pagabili dall'organizzazione datore di lavoro;

(e) previa approvazione generale del Governo Italiano, i costi di viaggio entro la regione o il paese di assegnazione, così come autorizzato dal FISA in conformità alle necessità del progetto;

(f) il normale compenso per i servizi da parte del FISA per coprire i costi dei suoi servizi amministrativi, restando inteso che lo stesso non supererà il tasso del 12% delle spese summenzionate (cioè quelle di cui ai capoversi (a), (b), (c), (d) ed (e).

4.03 Qualora la somma versata dal Governo Italiano in un determinato anno fosse superiore alla somma totale effettivamente spesa dal FISA durante il periodo, il saldo non speso sarà riportato all'anno successivo.

4.04 In nessun caso le spese del FISA per i JPO supereranno la somma versata dal Governo Italiano.

4.05 Il FISA sottoporrà al Governo Italiano, non più tardi del 31 maggio di ogni anno, una situazione contabile che indichi l'utilizzo di tutti i fondi spesi per l'attuazione del presente Accordo durante l'anno civile precedente.

Il FISA sottoporrà i preventivi dei costi al Governo Italiano dopo la nomina di ciascun candidato.

4.06 Al momento della cessazione del presente Accordo, il FISA rimborserà al Governo Italiano il saldo non speso rimasto sul conto, e il Governo Italiano rimetterà ogni ammontare dovuto in conformità al suddetto Articolo 4.02.

ARTICOLO 5

ACCORDI ED INTESE SUPPLEMENTARI

5.01 I termini e le condizioni del presente Accordo possono essere modificati tramite scambio di lettere tra il Governo Italiano e il FISA (se sarà ritenuto opportuno) di volta in volta alla luce dell'esperienza.

ARTICOLO 6

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL' ACCORDO

6.01 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

6.02 Il presente Accordo rimarrà in vigore fin quando una notifica per iscritto della ces-

sazione venga data da una delle Parti all'altra, e cesserà tre mesi dopo l'avvenuta ricezione di tale notifica da parte dell'altra Parte.

Le disposizioni del presente Accordo sopravviveranno alla sua cessazione nella misura necessaria ai fini di un ordinato ritiro e rimpatrio dei JPO e del regolamento dei conti finanziari tra il Governo Italiano e il FISA.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti del Governo Italiano e del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo Italiano: Per il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo:

Ambasciatore Elio Pascarelli Donald S. Brown, Vice Presidente

Data: 30 luglio 1987

LXXXV

21-31 luglio 1987, Washington

Scambio di Note fra Italia e Stati Uniti d'America per la proroga della validità dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 22 luglio 1981 (1).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ASSISTENZA ALLA SICUREZZA, SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON

July 21, 1987
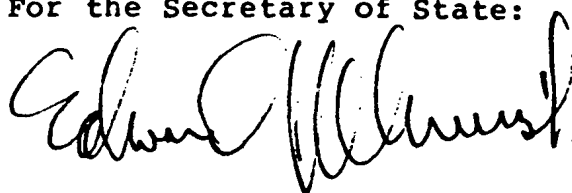
Excellency:

I have the honor to refer to the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Italy for Scientific and Technological Cooperation, signed on July 22, 1981 at Rome, and extended by exchange of Diplomatic Notes on July 29, 1986 at Washington, and to propose that the Agreement be extended in force from July 22, 1987 through December 31, 1987, or until such time as a successor agreement relating to scientific and technological cooperation comes into force, whichever is sooner.

If the Government of the Republic of Italy agrees with the terms set forth above, this Note and your reply will constitute an Agreement between the two Governments, effective from July 22, 1987.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

For the Secretary of State:

---

(1) Entrata in vigore: 22 luglio 1987.

L' AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON
AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ASSISTENZA ALLA SICUREZZA, SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

July 31, 1987

I have the honor to acknowledge the receipt of Your note of July 21, 1987, which reads as follows:

"I have the honor to refer to the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Italy for Scientific and Technological Cooperation, signed on July 22, 1981 at Rome, and extended by exchange of Diplomatic Notes on July 29, 1986 at Washington, and to propose that the Agreement be extended in force from July 22, 1987 through December 31, 1987, or until such time as a successor agreement relating to scientific and technological cooperation comes into force, whichever is sooner.

If the Government of the Republic of Italy agrees with the terms set forth above, this Note and your reply will constitute an Agreement between the two Governments, effective from July 22, 1987."

I have further the honor to confirm on behalf of the Government of the Republic of Italy that the above proposal is acceptable to the Republic of Italy and to agree that Your Note and this Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments, as specified in Your Note.

I avail myself of this opportunity to renew to you, Mr. Undersecretary, the assurance of my highest consideration.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ASSISTENZA ALLA SICUREZZA, SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON

21 luglio 1987

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato il 22 luglio 1981 a Roma, e prorogato tramite scambio di Note Diplomatiche il 29 luglio 1986 a Washington, e di proporre che la validità dell'Accordo venga prolungata dal 22 luglio 1987 fino al 31 dicembre 1987,o fino alla data in cui un successivo accordo relativo alla cooperazione scientifica e tecnologica entri in vigore, qualsivoglia circostanza si verifichi prima.

Se il Governo della Repubblica Italiana aderisce alle condizioni summenzionate, la presente Nota e la Sua risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi, valido a partire dal 22 luglio 1987.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Segretario di Stato:

Edward J. Derwinski

L' AMBASCIATORE D'ITALIA A WASHINGTON
AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ASSISTENZA ALLA SICUREZZA, SCIENZA E TECNOLOGIA
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

31 luglio, 1987

Signor Sottosegretario,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 21 luglio 1987 del seguente tenore:

"Ho l'on ore di far riferimento all'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica, firmato il 22 luglio 1981 a Roma, e prorogato tramite scambio di Note Diplomatiche il 29 luglio 1986 a Washington, e di proporre che la validità dell'Accordo venga prolungata dal 22 luglio 1987 fino al 31 dicembre 1987, o fino alla data in cui un successivo accordo relativo alla cooperazione scientifica e tecnologica entri in vigore, qualsivoglia circostanza si verifichi prima.

Se il Governo della Repubblica Italiana aderisce alle condizioni summenzionate, la presente Nota e la Sua risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi, valido a partire dal 22 luglio 1987."

Ho altresì l'onore di confermare, a nome del Governo della Repubblica Italiana, che la summenzionata proposta è accettabile per la Repubblica Italiana e di convenire che la Sua nota e la presente Nota di risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi, come specificato nella Sua Nota.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Sottosegretario, i sensi della mia più alta considerazione.

Rinaldo Petrignani

LXXXVI

6 agosto 1987, Quito

Accordo complementare fra Italia ed Ecuador sulla cooperazione tecnica del servizio volontari (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica sottoscritto a Roma il 27 giugno 1978 e considerando il mutuo interesse a svolgere e promuovere azioni tendenti a stimolare il processo di sviluppo economico e sociale, decidono sottoscrivere il presente Accordo Complementare, al tenore delle seguenti disposizioni:

ARTICOLO I

I due Governi si impegnano a fomentare lo sviluppo della Cooperazione Tecnica del Servizio dei Volontari in conformitá alla politica, ai piani ed ai programmi del Governo della Repubblica d'Italia e del Governo della Repubblica dell'Ecuador.

ARTICOLO II

A questo scopo i due Governi potranno riconoscere progetti specifici che dovranno essere sottoscritti fra di loro e/o fra enti equatoriani ed Organismi Non Governativi (ONG) di Volontariato e di Cooperazione italiani (in seguito chiamati Enti Responsabili), nell'ambito delle rispettive leggi di cooperazione tecnica ed in base al presente Accordo Complementare.
Nei progetti verranno dettagliati gli obbiettivi, le mete, i piani di lavoro, i servizi richiesti, le responsabilitá e i contributi di ognuno degli Enti Responsabili, nonché i meccanismi di seguimento, di controllo e di valutazione che permettano di conoscere l'avanzamento ed i risultati raggiunti durante l'esecuzione.

(1) Entrata in vigore: 6 agosto 1987.

ARTICOLO III

I due Governi, al fine di compiere tutti gli obbiettivi derivanti dal presente Accordo, convengono svolgere attività di Cooperazione Tecnica ed Assistenza Economica non Rimborsabile in qualsiasi dei seguenti settori:

1. Agricoltura, in cooperazione con enti pubblici o privati equatoriani vincolati al settore agricolo;
2. Servizi preventivi di Sanitá e Nutrizione, in cooperazione con enti pubblici o privati equatoriani;
3. Progetti di sviluppo comunitario;
4. Progetti di assistenza e comunicazione sociale;
5. Progetti di costruzione di abitazioni popolari;
6. Altre attivitá di cooperazione che i due Governi ritengano necessarie e pratiche.

ARTICOLO IV

La cooperazione fra gli Enti Responsabili potrá svolgersi in base alle seguenti modalitá:

a) elaborazione ed esecuzione congiunta di progetti di sviluppo
b) invio in Ecuador di cooperanti volontari, specialisti, ricercatori e tecnici che collaborino nell'esecuzione dei progetti previsti dal presente Accordo.
c) formazione di risorse umane equatoriane, mediante la realizzazione di corsi, seminari e conferenze di addestramento per personale equatoriano, in Ecuador o all'estero
d) dotazione, con carattere non rimbolsabile, di attrezzature, macchinari, veicoli, materiali richiesti per l'esecuzione dei progetti previsti dal presente Accordo.
e) qualsiasi altra forma di cooperazione che venga con-

cordata nei progetti in cui parteciperanno gli Enti Responsabili.

ARTICOLO V

Gli Organismi Non Governativi di Volontariato e Cooperazione italiani nomineranno individualmente un loro rappresentante che avrá la funzione di coordinazione e di collegamento col Governo dell'Ecuador, in tutte le attivitá che si svolgano nel quadro del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Al fine di compiere tutti gli obbiettivi previsti dal presente Accordo, gli Organismi Non Governativi di Volontariato e di Cooperazione italiani assumeranno le seguenti responsabilitá (se il progetto non prevede altre modalitá):

1. Le spese necessarie all'installazione e funzionamento degli uffici che rappresenteranno detti organismi in Ecuador e gli obblighi derivanti dalla contrattazione del personale.
2. Invio nella Repubblica dell'Ecuador di professionisti volontari e/o tecnici, oltre a specialisti con addestramento previo per i progetti a cui verranno destinati e che dimostrino idoneitá professionale e conoscenza sufficiente della lingua spagnola, previa approvazione della Segreteria del Comitato Nazionale di Cooperazione tecnica, che dará una risposta entro due mesi dalla presentazione della candidatura. Quest'ultima si riterrá approvata se in detto periodo di tempo non ci fosse alcuna risposta

da parte della Segreteria.

3. Le retribuzioni, le spese di biglietti di andata e ritorno del menzionato personale e delle loro famiglie, nonché dei loro effetti personali;
4. Il costo CIF delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli, degli strumenti ed altri materiali previsti per il funzionamento degli uffici degli Organismi Non Governativi di Volontariato e di Cooperazione Internazionale italiani e per l'esecuzione dei progetti specifici concordati, i medesimi che alla loro conclusione verranno trasferiti a titolo gratuito all' Ente nazionale di controparte del rispettivo progetto.
5. Le spese riguardanti l'addestramento dei cittadini equatoriani nel paese.
6. La concessione di borse per l'addestramento di cittadini equatoriani all'estero.

ARTICOLO VII

Senza pregiudizio di quanto stipulato al punto 4 dell' articolo VI, nei casi in cui gli organismi italiani di volontariato e cooperazione ottengano la relativa autorizzazione dell'organismo coordinatore della cooperazione tecnica a livello nazionale, potranno trasferire le attrezzature ed altri beni di cui al predetto punto 4, dal progetto concluso ad altro od altri progetti in corso a carico dello stesso organismo in base al presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il personale italiano ed equatoriano contrattato attuerá in conformi

tá alla regolamentazione interna degli enti nazionali presso i quali prestino servizio nell'ambito dei progetti specifici concordati fra gli Enti Responsabili.

ARTICOLO IX

Da parte sua, il Governo dell'Ecuador assume la responsabilitá di svolgere le pratiche necessarie per la concessione delle seguenti facilitazioni ed esonero dei diritti doganali che verranno canalizzati tramite il Ministero degli Affari Esteri in conformitá agli articoli 74 - 77 della Legge sulle immunitá, i Privilegi e le Franchigie Diplomatiche e Consolari e degli Organismi Internazionali.

a) l'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali richiesti per l'esecuzione dei progetti specifici concordati, che si giustificherá mediante il piano di attivitá presentato dagli Enti Responsabili ed approvato dal Governo dell'Ecuador, usufruirá dell'esonero da gravami e restrizioni stabiliti dalle leggi dell'Ecuador.
b) l'importazione di beni per la dotazione e funzionamento normale degli uffici degli Organismi Non Governativi di Volontariato e di Cooperazione italiani, previa autorizzazione dell'Organismo Nazionale che coordina la Cooperazione Tecnica Straniera, ugualmente avrá diritto all'esonero di gravami e restrizioni.
c) I rappresentanti degli Organismi Non Governativi di Volontariato e Cooperazione italiani e il personale italiano contrattato per l'esecuzione di progetti saranno esenti dal pagamento di imposte sulle retribuzioni percepite dall'estero quali salari ed altri emolumenti per servizi prestati nel paese in applicazione del presente Accordo.

d) Per una sola volta ed entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di arrivo del tecnico in Ecuador, il medesimo e la sua famiglia avranno diritto all'esonero dal pagamento dei diritti doganali ed altré imposte sull'importazione dei propri effetti personali e masserizie. Tale esonero sará valido inoltre per la riesportazione di detti effetti.

   Gli uffici degli Organismi Non Governativi di Volontariato e di Cooperazione italiani potranno importare con esonero i veicoli necessari all'effettivo svolgimento della missione concordata. I veicoli menzionati potranno essere donati tre anni dopo il loro ingresso nel Paese, previa autorizzazione dei Ministeri degli Affari Esteri e delle Finanze, ad Enti pubblici o privati partecipanti all'esecuzione dei programmi o progetti di cooperazione concordati.

e) svolgere attraverso il Ministero degli Affari Esteri le pratiche relative alla concessione del relativo visto di non immigrante affinché l'Autoritá Consolare equatoriana accreditata in Italia lo rilasci gratuitamente in conformitá alle disposizioni regolamentari in materia di stranieri. Detto visto verrá esteso anche ai familiari nei termini previsti dal regolamento della Legge sugli Stranieri vigente.

ARTICOLO X

Il Governo dell'Ecuador non si responsabilizza per i rischi di malattia, ricovero ed incidenti sul lavoro per ció che riguarda i volontari, gli specialisti ed i tecnici italiani contrattati dagli Organismi Non Governativi di Volontariato e di Cooperazione italiani,

nonché per i danni che possano i medesimi causare a terze persone, in compimento della missione a loro affidata nel territorio della Repubblica dell'Ecuador e nel quadro del presente Accordo.

ARTICOLO XI

Nel mese di novembre di ogni anno, il Rappresentante dell'Organizzazione Non Governativa di Volontariato e Cooperazione italiana consegnerá alla Segreteria del Comitato Nazionale di Cooperazione Tecnica una relazione globale dalla quale risulti l'insieme di progetti e attivitá in cui l'Organismo presterá la propria cooperazione durante l'anno successivo. Alla fine dell'anno a cui fa riferimento tale programmazione, dovrá ugualmente essere presentata alla menzionata Segreteria una relazione che rispecchi il grado di esecuzione dei progetti e attivitá patrocinate dall'Organizzazione Non Governativa di Volontariato e Cooperazione italiana, segnalando i diversi fattori favorevoli o sfavorevoli che si fossero presentati durante il periodo stesso. In entrambi i casi la Segreteria fará conoscere il proprio parere entro tre mesi dalla presentazione dei documenti che si riterranno approvati se in tale periodo non verrá data alcuna risposta.

ARTICOLO XII

Per iniziare l'esecuzione dei progetti specifici concordati, l'Organismo Non Governativo di Volontariato e Cooperazione italiano, entro sessanta giorni dall'arrivo in Ecuador dello specialista principale contrattato da tale organismo per la conduzione tecnica del progetto, consegnerá alla Segreteria del Comitato

un piano annuo di lavoro, strumento tecnico che dovrá contenere un'informazione dettagliata relativa agli obbiettivi ed alle mete concrete che dovranno essere raggiunte durante il periodo, il programma di attivitá necessario per il raggiungimento di dette mete e l'interrelazione delle attivitá con le risorse necessarie al compimento considerando gli apporti locale ed estero.
Il primo piano di lavoro riguarderá il periodo compreso tra la data di inizio del progetto e la fine dell'anno solare. I piani successivi si riferiranno ad ogni anno solare e dovranno essere consegnati nel mese di novèmbre e cioé prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce tale programmazione.

ARTICOLO XIII

Avendo come riferimento ogni piano di lavoro, il Rappresentante dell'Organismo Non Governativo di Volontariato e Cooperazione italiano consegnerá alla Segreteria del Comitato una relazione annua concernente l'avanzamento del progetto, in cui si segnalerá il grado di compimento degli obbiettivi, delle mete, delle attivitá programmate e dell'uso delle risorse locali ed estere preventivate. Si determineranno inoltre gli aspetti di carattere tecnico, finanziario, legale, amministrativo o di altra natura che abbiano modificato il normale svolgimento delle attivitá programmate per il periodo in riferimento.

ARTICOLO XIV

Le controversie che sorgano in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo Complementare verranno risolte mediante consultazioni fra i due Governi.

ARTICOLO XV
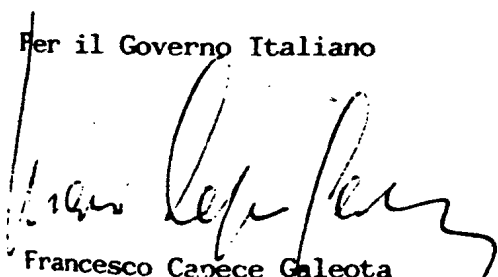
Il personale italiano che debba operare nei progetti svolgerá le proprie funzioni esclusivamente nell'ambito concordato dagli Enti Responsabili. Né il personale italiano né i rispettivi familiari potranno intervenire in problemi di politica interna equatoriana o in attivitá lucrative, religiose o di qualsiasi altro tipo e che siano incompatibili con la loro missione.

ARTICOLO XVI

Il presente Accordo avrá una durata di cinque anni e potrá essere rinnovato di mutuo accordo. Entrerá in vigore alla data della sottoscrizione. Potrá essere denunciato dai Governi, previo avviso di sei mesi, contati dalla data di notifica alla parte contraria. Detta denuncia non causerá l'annullamento dei progetti specifici in vigore in applicazione del presente Accordo, salvo che espressamente si disponga la loro conclusione.
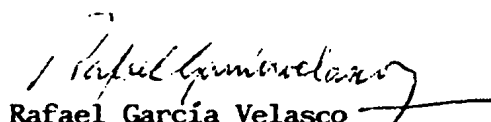
Fatto nella cittá di Quito, addí sei del mese di agosto millenovecentottantasette in quattro esemplari originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi facendo ugualmente fede.

Per il Governo Italiano
Francesco Capece Galeota
Ambasciatore

Per il Governo Equatoriano
Rafael García Velasco
Ministro degli Affari Esteri

LXXXVII

10 settembre 1987, Roma

Accordo finanziario fra Italia e Filippine (1).

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana (in seguito denominato "Governo Italiano") ed il Governo della Repubblica delle Filippine, (in seguito denominato "Governo Filippino") nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero delle Filippine firmato a Parigi il 22 gennaio 1987;

allo scopo di permettere il pagamento dei debiti commerciali e finanziari, per capitale ed interessi contrattuali, verso l'Italia del Governo Filippino o dallo stesso garantiti, di enti, organismi o istituti governativi filippini o dagli stessi garantiti, in scadenza nel periodo 1 gennaio 1987 - 30 giugno 1988 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonchè a crediti finanziari con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni conclusi prima del 1° aprile 1984 assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano ed ammontanti a Dollari USA 29.388.250 (capitale $ USA 19.055.157,49 - interessi contrattuali $ USA 10.333.092,51) e Lire italiane 2.270.212.530 (capitale Lit. 2.132.017.342 - interessi contrattuali Lit. 138.195.188);

hanno convenuto quanto segue:

(1) Entrata in vigore: 10 settembre 1987.

ARTICOLO I

Per gli scopi di cui alle premesse e in particolare al fine di consentire il regolamento del 100% del capitale e del 70% degli interessi contrattuali dei debiti indicati nelle premesse stesse, il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - farà in modo che venga concesso al Governo Filippino tramite la Banca Centrale delle Filippine (in seguito denominata "Banca") nella sua qualità di agente del Governo Filippino, un credito finanziario fino ad un massimo di Dollari USA 28.500.000. Resta inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA necessario al regolamento del 100% del capitale e del 70% degli interessi contrattuali dei debiti in lire italiane ai cambi in vigore all'epoca dell'utilizzo del credito.

Qualora il suddetto importo in Dollari USA a causa di variazioni del tasso di cambio fra il Dollaro USA e la Lira Italiana non dovesse essere sufficiente all'integrale pagamento del 100% del capitale e del 70% degli interessi contrattuali dei debiti in Dollari USA e in Lire Italiane indicati nelle premesse, la differenza così determinatasi resterà a carico diretto della "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino.

ARTICOLO II

1) Il credito di cui all'Articolo I beneficierà della garanzia assicurativa prevista dalla citata Legge italiana.

Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalità stabilite dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE"), sarà a carico della "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino.

2) Gli interessi sul citato credito saranno rivedibili semestralmente e saranno commisurati al tasso di raccolta maggiorato del margine concordato tra la "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino e gli istituti finanziari che interverranno nell'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte della "Banca" e saranno regolati semestralmente con prima scadenza il 1° aprile o il 1° ottobre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi.

3) I titoli rappresentativi del credito "promissory notes" liberamente negoziabili saranno emessi dalla "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino.

4) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo del credito saranno fissate nella Convenzione finanziaria da stipularsi tra gli istituti suddetti e la "Banca" nella sua qualità di agente del Governo Filippino.

5) Il Governo delle Filippine si consulterà con il Governo Italiano in merito agli istituti che verranno designati ad intervenire nell'operazione.

ARTICOLO III

Il credito di cui all'Articolo I sarà rimborsato in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 1° aprile 1993 e l'ultima il 1° ottobre 1997.

ARTICOLO IV

1) Il credito di cui all'Articolo I sarà destinato al pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto, del 100% del capitale e del 70% degli interessi contrattuali dei debiti indicati nelle premesse al presente Accordo.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

2) Resta inteso che le scadenze derivanti dalla precedente ristrutturazione di cui alle Intese multilaterali di Parigi del 20 dicembre 1984 e dell'Accordo Finanziario stipulato il 10 giugno 1985 sono escluse dalla presente ristrutturazione.

ARTICOLO V

Il restante 30% degli interessi contrattuali dei debiti indicati nelle premesse sarà trasferito in favore degli aventi diritto nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie, alle scadenze originariamente previste. Le somme dovute a tale titolo, e non regolate alla data del presente Accordo, saranno trasferite il più presto possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 1987.

ARTICOLO VI

1) Il Governo delle Filippine si impegna a fare in modo che la "Banca" nella sua qualità di agente dello stesso Governo paghi e trasferisca agli aventi diritto o alla SACE interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo (100% del capitale, 70% degli interessi contrattuali e residuo 30% degli interessi contrattuali) scaduti e non regolati.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla data di scadenza originaria del debito sino alla data del suo regolamento totale ai tassi di interesse di ritardato regolamento previsti nei contratti o convenzioni finanziarie e, ove tali tassi non siano espressamente indicati, ai tassi di interesse del 7,30% p.a. e del 10% p.a. rispettivamente per i debiti in Dollari USA e in Lire Italiane a partire dalla data di scadenza contrattuale del debito sino alla data di indennizzo da parte della SACE e del 7,30% p.a. e del 10% p.a. rispettivamente per i debiti in Dollari USA e Lire Italiane a partire dalla data dell'indennizzo da parte della SACE e sino al regolamento totale del debito.

2) Gli interessi suddetti saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie - come segue:

- per quanto riguarda il 100% del capitale ed il 70% degli interessi contrattuali dei debiti indicati alle premesse, entro trenta giorni dalla data del regolamento;
- per quanto riguarda il restante 30% degli interessi contrattuali dei debiti indicati nelle premesse alla stessa data prevista al precedente art.V.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti filippini menzionati nelle premesse all'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le variazioni dei contratti o convenzioni intervenute successivamente alla data del 31 marzo 1984 aventi per effetto un aumento dei debiti delle Filippine verso l'Italia saranno considerate come nuovi debiti non coperti dal presente Accordo.
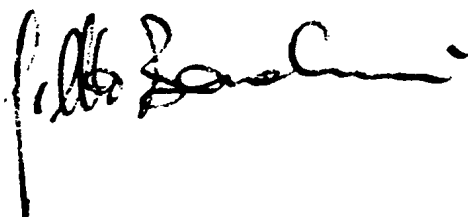
ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà valido sino a che il credito di cui al precedente Articolo 1 sarà stato interamente rimborsato per capitale ed interessi.

Fatto a Roma il 10 settembre 1987 in due originali, nelle lingue italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica delle Filippine

FINANCIAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

The Government of the Republic of Italy (hereinafter referred to as "Italian Government") and the Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "Philippine Government"), in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries:

with a view to implementing the Agreed Minute on the rescheduling of the foreign debt of the Philippines, signed in Paris on 22nd January, 1987;

for the purpose of allowing the repayment of the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from the Philippine Government or one of its agencies, organizations or institutions, or covered by a guarantee of payment of the Philippine Government or of one of its agencies, organizations or institutions within the period 1st January, 1987 - 30th June, 1988, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial conventions concluded before 1st April , 1984 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law and amounting to U.S. Dollars 29.388.250 (principal U.S.$19.055.157,49 - contractual interest U.S.$ 10.333.092,51) and Italian Liras 2.270.212.530 (principal Lit.2.132.017.342 - contractual interest Lit.138.195.188);

hereby agree upon the following:

ARTICLE I

For the purposes specified in the preamble and in particular in order to allow the settlement of 100% of the principal and 70% of the contractual interest of the debts indicated in the said preamble, the Italian Government - in accordance with the Law no.227 of 24th May, 1977 and subsequent amendments, integrations and enforcement extensive regulations - will make possible the granting of a financial credit up to a ceiling of US $ 28.500.000 to the Philippine Government, with the Central Bank of the Philippines (hereinafter referred to as "Bank") acting as its fiscal agent. This credit shall also be inclusive of the amount in U.S. Dollars required to repay 100% of the principal and 70% of the contractual interest of the debts in Italian Liras mentioned in the preamble at the exchange rate applying at the time the credit is drawn.

Should the aforesaid amount in U.S. Dollars, because of fluctuations in the rate of exchange between Italian Liras and US Dollar, be insufficient to fully cover repayment of 100% of the principal and 70% of the contractual interest of the debts in U.S. Dollars and in Italian Liras specified in the preamble, the balance thus calculated shall be paid by the "Bank", acting as fiscal agent of the Philippine Government.

ARTICLE II

1) The credit referred to in Article I shall benefit from the guarantees provided under the aforementioned Italian Law.

The payment of the insurance premium, calculated by Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as 'SACE') in accordance with its internal procedures, will be effected by the 'Bank', acting as fiscal agent of the Philippine Government.

2) The interest accruing on the aforesaid credit may be adjusted half-yearly according to the cost of funding increased by the spread agreed between the Bank, acting as fiscal agent of the Philippine Government, and the credit institutions taking part in the operation.

The interest shall accrue from each date of utilization of the funds by the 'Bank' and shall be paid in half-yearly instalments, the first of which falling due on 1st April or 1st October immediately following each date of utilization.

3) The 'Bank', acting as fiscal agent of the Philippine Government, shall issue freely negotiable promissory notes covering the credit.

4) Banking and drawing procedures to be followed shall be established in the financial convention to be agreed upon by the above mentioned credit institutions and the 'Bank', acting as fiscal agent of the Philippine Government.

5) The Philippine Government will consult the Italian Government with respect to the credit institutions appointed to intervene in the financial credit.

ARTICLE III

The credit mentioned in Article I shall be repaid in 10 equal and successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 1st April, 1993 and the last on 1st October, 1997.

ARTICLE IV

1) The credit specified in Article I shall be utilized for the payment in Italy to the creditors concerned of 100% of the principal and 70% of the contractual interest of the debts indicated in the preamble to the present Agreement.

The aforesaid debts are detailed in the annexes to the present Agreement. The amounts indicated could be revised by mutual consent between the two parties.

2) It is understood that debt service due as a result of the reorganization under the 20th December, 1984 Agreed Minute and the Financial Agreement dated 10th June, 1985, is not affected by the present Agreement.

ARTICLE V

The remaining 30% of contractual interest of the debts referred to in the preamble, will be transferred to the creditors concerned - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - according to the original schedule. As regards the 30% of contractual interest already due and not paid as at the date of the present Agreement, it will be transferred as soon as possible and in any case not later than 31st October, 1987.

ARTICLE VI

1) The Philippine Government undertakes to cause the "Bank" acting as its fiscal agent to pay and to transfer to the creditors concerned or to the 'SACE' interest for deferred payment which shall be calculated on any rescheduled debt (100% of principal and 70% of contractual interest as well as any late payment on the 30% of the contractual interest) considered by the present Agreement unpaid at the original maturity.

Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts or financial conventions under which that debt is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of.7.30% p.a. and of 10% p.a. respectively for debts in US Dollars and Italian Liras from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by SACE and at the rate of 7.30% p.a. and of 10% p.a. respectively for debts in US Dollars and Italian Liras from the date of the indemnity by SACE up to the full settlement of the debt.

2) The said interest shall be trasferred - in the currencies established in the contracts or in the financial conventions - as follows:

- as far as 100% of the principal and 70% of the contractual interest of the debts mentioned in the preamble, within thirty days from the date of settlement;
- as far as the remaining 30% of contractual interest of the debts mentioned in the preamble, at the same date envisaged in previous Article V.

ARTICLE VII

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Philippines debts are referred to in the preamble of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts and/or financial conventions made after 31st March, 1984 and having the effect of an increase in the debts of the Philippines towards Italy shall be considered as new debts not covered by the present Agreement.
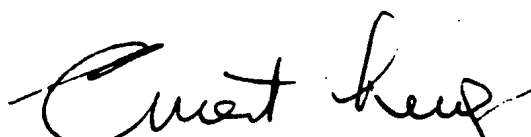
ARTICLE VIII

The present Agreement shall come into force on the date of signature and shall remain in force until the credit provided for in Article I above has been fully repaid for principal and interest.

Done in Rome on 10th of September, 1987 in two originals in the Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergency of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

87A8531

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652117) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.